

Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 6-3315

Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010.

A relazione del Vicepresidente Cavallera e degli Assessori Casoni, Giordano, Sacchetto:

Con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono state emanate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"; le stesse sono entrate in vigore il 3 ottobre 2010, con ciò ponendo la Regione nelle condizioni di adottare i provvedimenti necessari a tutelare i territori piemontesi di pregio, evitando la compromissione delle loro caratteristiche peculiari, tra le quali non vanno sottaciute ma evidenziate in particolare quelle estetiche, naturalistiche ed agricole.

Le suddette Linee guida stabiliscono infatti le condizioni per assicurare il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e determinano, tra l'altro, i criteri e le condizioni sulla base dei quali le Regioni possono individuare le aree e i siti non idonei all'installazione per ciascuna fonte di specifiche tipologie di impianto, anche articolate per soglie di potenza e per taglie di impianto.

Ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 le Regioni possono porre limitazioni e divieti per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, secondo quanto disposto al paragrafo 17 e con atti di tipo programmatico o pianificatorio con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (c.d. *burden sharing*).

Più specificamente le Regioni sono chiamate a "*conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili*" attraverso atti di programmazione congruenti con la quota di *burden sharing* loro assegnata ai sensi della legge 244/2007, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. "*Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni – prosegue il testo del decreto ministeriale - nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole.*" (paragrafo 17.2).

Nelle more dell'emanazione del decreto di assegnazione della relativa quota di *burden sharing* le Regioni possono, tuttavia, individuare le aree non idonee "*senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2*". Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del sopra citato decreto ministeriale le Regioni "*provvedono a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee nell'ambito dell'atto di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di quanto già disposto*" (paragrafo 17.3.).

In considerazione del fatto che è sempre più elevato il numero di istanze di autorizzazione alla realizzazione di impianti per la produzione elettrica alimentati da biomasse e che le stesse sono foriere di frequenti conflitti ambientali aventi quali protagoniste le comunità locali di cittadini territorialmente interessate, risulta opportuno procedere ad una prima individuazione delle aree inidonee alla localizzazione di tali fattispecie di impianti, al fine di salvaguardare alcune parti del

territorio piemontese dalla incontrollabile proliferazione degli stessi. Con ciò, si rinvia a successivi atti il recepimento dei restanti aspetti disciplinati dalle Linee guida nazionali e demandando le opportune modifiche o integrazioni a quanto disposto con il presente atto nell'ambito del provvedimento di pianificazione e programmazione con cui saranno definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati per la Regione Piemonte.

In attuazione del paragrafo 17.1 delle citate Linee guida, al fine di individuare le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti per la produzione elettrica alimentati da biomasse, la Direzione Innovazione, Ricerca e Università con il proprio Settore Politiche Energetiche, la Direzione Ambiente, la Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, la Direzione Agricoltura e la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno pertanto avviato la prevista *"...istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti ..."*.

In tale contesto, nell'ambito dei tematismi elencati nell'Allegato 3 delle Linee guida nazionali, come previsto dal Paragrafo 17.2 delle stesse, si è tenuto conto delle peculiarità del territorio piemontese, cercando così di conciliare le politiche di tutela del paesaggio, dell'ambiente, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con quelle afferenti ad un'efficace implementazione di strategie e azioni tese a favorire il conseguimento degli obiettivi comunitari del cosiddetto "pacchetto clima" in materia energetica, tra cui lo sviluppo e la valorizzazione delle energie rinnovabili in Piemonte. In tale direzione, si è inteso affiancare l'applicazione di criteri di tutela del territorio e dell'ambiente alla piena implementazione di alcuni dei principi e degli obiettivi su cui è incardinata la Direttiva 2009/28/CE. Tra questi figurano la massimizzazione e la valorizzazione dell'utilizzo dell'energia producibile mediante la conversione energetica della biomassa (ovvero di quell'energia utile che dovrà essere contabilizzata, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, nel frattempo definitisi, per le fonti rinnovabili di energia), la massimizzazione dei rendimenti e dell'efficienza di conversione dell'energia primaria (biomassa) in ingresso all'impianto, ovvero il ricorso alle cosiddette "Best Available Techniques" (BAT) disponibili, e quindi, conseguentemente, la massimizzazione del risparmio di energia primaria misurabile tramite specifici indici e parametri quali il PES (indice di risparmio di energia primaria) e il LT (limite termico), nonché della riduzione delle emissioni di CO₂. A tale riguardo, si evidenzia l'esempio rappresentato dal ricorso ai requisiti minimi d'impianto stabiliti con riferimento alla componente *qualità dell'aria*, in cui con l'introduzione di indicatori quali i citati "indice di risparmio di energia primaria" e "limite termico" si intende misurare, in condizioni di esercizio, l'effettiva valorizzazione della componente termica, che consente di norma una riduzione delle emissioni in atmosfera dell'impianto in virtù della capacità di sostituzione di altri sistemi alimentati da combustibili fossili.

Inoltre, al fine di massimizzare la valorizzazione del calore recuperabile dagli impianti alimentati da biomasse ed eserciti in assetto cogenerativo, in sede procedimentale si dovrà verificare la coerenza del progetto, ove si preveda lo sviluppo di reti-calore locali site in Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, rispetto alle previsioni dei piani di sviluppo del teleriscaldamento e del teleraffrescamento redatti ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

I criteri tesi all'individuazione di aree inidonee alla realizzazione di impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse, adottati nel presente atto di indirizzo, si focalizzano prevalentemente, come

nel caso delle biomasse solide e liquide, su tematismi afferenti al consumo di suolo, nonché all'impatto visivo su territori di pregio e a quello sulla qualità dell'aria, come peraltro previsto dal citato punto 17 delle Linee guida nazionali. Con ciò, l'individuazione di criteri correlati alla gestione della filiera di approvvigionamento del combustibile, pur nella consapevolezza della sua importanza, è stata rinviata ai contenuti del Piano energetico ambientale regionale, in fase di predisposizione, fatta eccezione per quanto attiene alla filiera del biogas, in ragione della prevalenza degli aspetti correlati alla filiera di approvvigionamento su quelli di tipo localizzativo dell'impianto.

Sulla base dell'istruttoria condotta, sono stati individuati come non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse i siti e le aree seguenti, esaminati nel dettaglio nel documento allegato e sintetizzati nell'acclusa tabella riepilogativa:

1. aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale e specificamente i siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree interessate dai progetti di candidatura a siti UNESCO "*core zone*", i beni culturali e paesaggistici, le vette e crinali montani e pedemontani, nonché i tenimenti dell'Ordine Mauriziano;

2. territori dei Comuni ricadenti nella 'Zona di Piano' del Piano regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria, in assenza di requisiti minimi prestazionali degli impianti pari a PES > 0%, > 10% e > 0%, rispettivamente per gli impianti delle filiere ligno-cellulosica, dei biocombustibili liquidi e del biogas; aree con elevato carico azotato (surplus > 50 kg/ha/a);

3. aree agricole e specificamente i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo, i terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico, i territori dei Comuni individuati nell' "Elenco dei Comuni ad alto carico zootecnico" (questi ultimi, per i soli impianti a *biogas con potenza elettrica superiore a 250 kW che utilizzano in prevalenza [$>50\%$ in peso] prodotti agricoli da colture dedicate*), da redigersi a cura della Direzione Agricoltura;

4. aree forestali e aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

Il documento allegato segnala, inoltre, alcuni ambiti territoriali che richiedono un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti in quanto, pur senza essere compresi nelle aree inidonee, presentano elementi di criticità paesaggistica, ambientale, nonché correlata alla presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità e di situazioni di pericolosità idrogeologica nell'ospitare impianti per la produzione elettrica alimentati da biomasse.

La presenza di siffatte criticità richiede, ai fini di una compiuta valutazione del progetto in sede autorizzativa, la presentazione di specifici elaborati tecnico-progettuali, atti a consentire un giudizio istruttorio circa le possibilità di un loro superamento.

Il presente provvedimento si applica alle nuove procedure autorizzative, la cui istanza sia presentata dopo l'approvazione dello stesso.

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

viste le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con il decreto 10 settembre 2010;

vista la d.g.r. n. 30 – 12221 del 28 settembre 2009;
visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

acquisito il parere della Conferenza permanente Regione – Autonomie locali nella seduta del 27 gennaio 2012.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il documento recante “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010”, costituente allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) di stabilire che il presente provvedimento si applica a tutte le istanze presentate dal giorno successivo alla sua approvazione;

c) di precisare che quanto disposto con il presente atto sarà coniugato, attraverso le opportune modifiche o integrazioni, con le esigenze sottese al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, che sarà assegnata alla Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell’ambito del provvedimento di pianificazione e programmazione con cui saranno definite le misure e gli interventi necessari allo scopo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

AREE INIDONEE

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione di impianti a biogas e a biomassa¹, relativamente alle filiere dei biocombustibili ligneo-cellulosici e liquidi, i siti e le aree seguenti, altresì riportati nella tabella allegata, distinguendo le seguenti tipologie di aree:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Ambiente e Aree Protette;
3. Aree agricole;
4. Aree forestali e aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio), nonché in riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e alla legge urbanistica regionale l.r. 56/77.

Si evidenzia che, in attuazione del citato decreto, la Regione Piemonte ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale con Delibera della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 la quale specifica che "... a far data dall'adozione del Piano Paesaggistico Regionale non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33 in esso contenute, che sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 c. 9 del codice stesso".

Si segnala, inoltre, che con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 è stato approvato il Piano territoriale regionale che all'art. 46 "Norme transitorie" prevede che fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale e in aggiunta alla salvaguardia dello stesso, continuano ad applicarsi, in relazione ai caratteri territoriali e paesistici, le norme di cui agli art. 7, 8, 9, 10, 11, del Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n. 388-9126 del 19 giugno 1997.

1.1. Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO

I siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO e le relative zone tampone, sono inidonei all'ubicazione di impianti alimentati da biomasse, per qualsiasi tipo di filiera e potenza.

Specificatamente, a tutela dei siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO in Piemonte (Complesso dei Sacri Monti e delle Residenze Sabaude), nonché in applicazione di quanto indicato all'art. 33, comma 5, lettere a) e b) del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 e posto in salvaguardia "...non sono consentiti interventi che alterino la percezione visiva dei luoghi dalle strade e dai punti frequentati dal pubblico", all'interno delle perimetrazioni dei siti soprarichiamati.

Tali ambiti, individuati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono riportati nella Tavola P2 del P.P.R.².

¹ Cfr. Allegato X, Parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Disposizioni in materia ambientale"

² <http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm>

Normativa di riferimento:

- art. 33, comma 5, lettere a) e b) del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 recante "Norme per i siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO";
- artt. 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. .

1.2. Siti UNESCO - candidature in atto – Core Zone

Le aree interessate dai progetti di candidatura a siti UNESCO – core zone – sono inidonee all'installazione di impianti a biomassa e biogas di dimensione media (potenza compresa tra 1000 e 5000 kW) e grande (Potenza > 5000 kW).

Limiti individuati al fine di tutelare la percezione visiva dei luoghi, in sintonia con quanto indicato all'art. 33, comma 5, lettere a) e b), del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 e posto in salvaguardia e in sintonia con i provvedimenti amministrativi sotto richiamati, che dettano criteri essenziali nella pianificazione e nell'uso dei territori ai fini del favorevole recepimento degli ambiti oggetto di candidatura.

Tali ambiti, oggetto di candidatura ed in fase di valutazione da parte dell'UNESCO, sono oggi individuati all'allegato 2 della d.g.r. 16 marzo 2010 n. 87-13582. Eventuali possibili variazioni di perimetrazione potranno essere introdotte dall'autorità europea a seguito del riconoscimento, con la conseguente modifica delle aree oggetto di tutela anche ai fini del presente dispositivo.

Normativa di riferimento:

- deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2010 n. 87-13582³ recante "Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato";
- deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2010 n. 32-287 recante "Integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 87-13582 del 16 marzo 2010";
- determinazione dirigenziale n. 460 del 20/07/2010 (Presa d'atto del documento tecnico per l'attuazione del progetto di candidatura UNESCO "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato").

1.3. Beni culturali

Sono inidonei all'ubicazione di impianti alimentati da biomasse e biogas, per qualsiasi tipo di filiera e potenza le aree oggetto di tutela dei beni di cui all'art. 10, comma 4 del d.lgs. 42/2004. In particolare, al comma 4 sono richiamate le lettere: f) le ville i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, e strade ed altri spazi aperti urbani d'interesse artistico o storico; l) le architetture rurali aventi interesse storico o etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. Le funzioni di tutela di

³<http://www.paesaggivitivinicoli.it/>

tali beni sono attribuite al Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ha provveduto alla loro individuazione⁴.

Normativa di riferimento:

- art. 10, lettere f), g) ed l) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1.4. Beni paesaggistici

Sono inidonee all'ubicazione di impianti alimentati da biomasse e biogas, per qualsiasi tipo di filiera e potenza le aree individuate ai sensi dell'articolo 136, del d.lgs. 42/2004, comma 1 lettera a) "cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali" e lettera b) "le ville, i giardini e i parchi non tutelate dalle disposizioni della Parte II del Codice che si distinguono per la loro bellezza non comune."

I beni qui indicati si distinguono, da quelli di cui all'art. 136, comma 1 lettera c) e d), di seguito elencati quali "Aree di attenzione", in virtù del loro carattere prevalentemente puntuale e/o di modesta estensione areale.

Tali ambiti sono riportati nell'elenco dei beni alla Tavola P2 del P.P.R.⁵.

Normativa di riferimento:

- art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975.

1.5. Vette e crinali montani e pedemontani

In conformità a quanto indicato all'art. 13 del Piano Paesaggistico Regionale, a salvaguardia dei paesaggi e dei coni visuali a questi associati, l'installazione di impianti alimentati da biomasse e biogas per qualsiasi tipo di filiera e potenza è inidonea "in un intorno di 50 m per lato dai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuati nella Tavola P4"⁶. Fatta salva la possibilità di realizzare impianti di piccole e piccolissime dimensioni all'interno di strutture ed edifici esistenti

Normativa di riferimento:

- art. 13 del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975.

1.6. Tenimenti dell'Ordine Mauriziano

Sono inidonee all'installazione di impianti a biomassa e a biogas di dimensione media (potenza compresa tra 1000 e 5000 kW) e grande (Potenza > 5000 kW) le aree degli ex tenimenti dell'Ordine Mauriziano individuati nell'allegato C delle Norme di attuazione del Piano

⁴ <http://www.beniarchitetonicipiemonte.it/>

⁵ <http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm>

⁶ Vedi nota precedente

Paesaggistico Regionale in quanto "... luoghi che per le loro specificità storiche, ambientali e paesaggistiche connotano la storia e la tradizione piemontese".

Normativa di riferimento:

- art. 33, comma 7 – Allegato C - Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975.

1.7. Beni culturali ambientali

Sono inidonee all'installazione di impianti a biomassa e biogas di dimensione piccola (potenza compresa tra 200 e 1000 kW) media (potenza compresa tra 1000 e 5000 kW) e grande (Potenza > 5000 kW) le aree perimetrate nelle tavole dei Piani Regolatori Comunali vigenti ai sensi dell'art. 24 "Norme generali per i beni culturali e ambientali" della l.r. 56/77 .

Normativa di riferimento:

- art. 24, legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. (tutela e uso del suolo)

2. AMBIENTE E AREE PROTETTE

2.1 Comuni ricadenti nella Zona di Piano del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria

La Giunta regionale, con le deliberazioni 11 novembre 2002, n. 14-7623 e 28 giugno 2004, n. 19-12878, in attuazione di quanto previsto dalla l.r. 43/2000 e dal quadro normativo europeo e nazionale vigente, ha operato la zonizzazione del territorio regionale ai fini del risanamento della qualità dell'aria, individuando la Zona di Piano e la Zona di Mantenimento⁷. L'estensione delle due zone individuate è tale da coprire l'intero territorio regionale.

L'Allegato 2 alla deliberazione 11 novembre 2002, n. 14-7623, individua i criteri per la definizione degli interventi in relazione alle criticità territoriali relative al rispetto degli standards fissati dalla normativa europea in tema di qualità dell'aria. Per quanto riguarda i Comuni in "Zona di Piano" la sopraccitata deliberazione prevede che le Province "valutino le domande di autorizzazione di installazione o modifica di insediamenti produttivi ed infrastrutture con particolare attenzione agli effetti a breve e lungo termine delle nuove emissioni in atmosfera, perseguendo un bilancio ambientale positivo e fermo restando l'obbligo dell'applicazione della migliore tecnica e tecnologia disponibile ed, ove possibile, quella delle tecnologie emergenti". Per quanto riguarda la Zona di mantenimento la deliberazione 28 giugno 2004, n. 19-12878 prevede l'obiettivo di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile.

L'applicazione di questi criteri agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da biomassa (solide e liquide) e da biogas evidenzia, come aspetto preponderante anche se non esaustivo, la necessità che questi impianti consentano una massimizzazione dello sfruttamento energetico della fonte rinnovabile utilizzata e quindi che siano caratterizzati da un assetto cogenerativo ad alto utilizzo della componente termica cogenerabile.

⁷ I riferimenti cartografici della zonizzazione regionale sono reperibili sul sito: http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag02.htm

E' importante ricordare come gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse o con biogas, siano caratterizzati, in particolare per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx) ed il particolato fine (PM10), da fattori di emissione (grammi di inquinante emesso per kWh di energia prodotta) spesso più elevati rispetto a quelli relativi ai combustibili fossili normalmente utilizzati. Tale situazione delinea un potenziale conflitto tra le politiche di sviluppo dello sfruttamento di queste risorse rinnovabili e le strategie per il contenimento delle emissioni in atmosfera finalizzate al risanamento della qualità dell'aria. Tale conflitto può essere evitato solo mediante una scelta attenta delle tecnologie di conversione energetica e di abbattimento delle emissioni utilizzate, accompagnata da un inserimento di detti impianti in contesti idonei ad uno sfruttamento spinto del potenziale energetico della risorsa, con particolare attenzione alla parte termica.

L'utilizzo della cogenerazione se da un lato risponde, in genere, all'applicazione della migliore tecnica disponibile sul fronte energetico, dall'altro si configura come la prima "mitigazione" disponibile sul fronte emissivo, in quanto lo sfruttamento del calore utile cogenerato consente di eliminare, totalmente o parzialmente, le emissioni in atmosfera generate da altri sistemi di combustione necessari in assenza dell'impianto cogenerativo.

Il presente documento individua, per i Comuni inseriti in Zona di Piano, i requisiti minimi, in termini di sfruttamento della cogenerazione, al di sotto dei quali il territorio in questione non si ritiene idoneo ad accogliere l'impianto in questione. Di seguito sono elencati i citati requisiti minimi:

Filiera ligno-cellulosica

- Rispetto di un valore di PES(*) > 0 %

Filiera biomassa liquida

- Rispetto di un valore di PES(*) > 10 %
- Rispetto di un valore di LT(#) > 0,15

Filiera biogas

- Rispetto di un valore di PES(*) > 0 %
- Rispetto di un valore di LT(#) > 0,15
- Idonea copertura di tutte le vasche di stoccaggio dei prodotti in ingresso (ad es. liquami zootecnici) e in uscita (ad es. digestato) dall'impianto di produzione e valorizzazione energetica del biogas, con il recupero dei gas emessi anche dopo la fase di digestione in modo da minimizzare la massa dei gas emessi direttamente in atmosfera durante il ciclo

Resta comunque ferma l'applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera ed in particolare:

- l'applicazione, nei casi previsti, di quanto disposto dalla deliberazione 4 agosto 2009, n. 46-11986 "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia";
- il perseguimento di un bilancio ambientale positivo e l'obbligo dell'applicazione della migliore tecnica e tecnologia disponibile e, ove possibile, delle tecnologie emergenti (d.g.r. 11 novembre 2002, n. 14-7623)

Normativa di riferimento:

* PES = risparmio di energia primaria, così come definito nell'Allegato III al d.lgs. n. 20/2007 come modificato dal D.M. 4 agosto 2011. Il valore di PES deve essere calcolato utilizzando i criteri indicati nell'Allegato II al sopracitato decreto ministeriale e secondo i parametri definiti negli allegati IV, V, VI allo stesso.

LT = Limite termico così come definito nella Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n° 42/02 del 19 marzo 2002.

- deliberazione della Giunta regionale n. 14-7623 dell'11 luglio 2002. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, così come aggiornata dalla deliberazione della giunta regionale 28 giugno 2004, n. 19-12878.

2.2 Aree con elevato carico azotato (> 50 kg/ha/a)

In alcuni areali piemontesi l'eccesso di composti azotati, dovuti ad un elevato carico zootecnico o ad una non corretta gestione dei fertilizzanti di sintesi, è uno dei fattori di rischio di contaminazione delle risorse idriche. La carta delle zone suscettibili (ottenuta dall'incrocio della carta del surplus azotato con i territori che presentano caratteristiche intrinseche di vulnerabilità), descritta nell'allegato tecnico alla deliberazione della Giunta regionale n. 26-4755 del 4 dicembre 2006, che propone al Consiglio regionale la prima individuazione di ulteriori territori da designare come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del d.lgs. 152/2006, poi concretizzatasi nel regolamento regionale 12/R/2006, rappresenta cartograficamente le aree dove sussiste questo eccesso di composti azotati, espresso come superamento di 50 kg/ha/a in territori caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca.

In considerazione del fatto che gli impianti per la produzione di biogas non determinano affatto una riduzione dell'azoto immesso nel digestore, per l'identificazione delle aree non idonee all'installazione di questi impianti si richiede, al momento, l'utilizzo della suddetta carta.

E' comunque prevista la possibilità di ammettere nelle suddette aree l'installazione degli impianti a biogas nel rispetto di prescrizioni volte alla riduzione dell'impatto dei composti azotati sul territorio, sia attraverso gli opportuni strumenti tecnici e gestionali.

Pertanto, nelle suddette zone è ammessa esclusivamente la localizzazione di impianti per la produzione di biogas che operino con materiale in ingresso prevalentemente costituito da effluente zootecnico e/o da scarti vegetali già prodotti nell'area (> 50%) e che prevedano che l'azoto presente nel digestato in uscita dall'impianto, destinato all'utilizzazione agronomica nelle medesime zone vulnerabili, sia comunque inferiore o uguale all'azoto di origine zootecnica in ingresso all'impianto.⁸

Normativa di riferimento:

- Regolamento 28 dicembre 2007, n. 12/R (Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

3. AREE AGRICOLE

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA LIGNO-CELLULOSICA E IMPIANTI A BIOCMBUSTIBILI LIQUIDI

3.1 Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico

In considerazione della strategicità degli interventi tesi a ridurre l'utilizzo di acqua in agricoltura e degli importanti finanziamenti pubblici ad essi dedicati, i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola, irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico (quali ad esempio impianti a goccia, a spruzzo, a pivot) realizzati con finanziamento pubblico sono idonei per l'intero periodo di obbligo di mantenimento di tali impianti così come individuato dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Le informazioni circa l'individuazione dei terreni e la durata dell'obbligo di mantenimento degli impianti sono disponibili presso i Consorzi irrigui di I e di II grado⁹.

Normativa di riferimento:

⁸ Le modalità per il rispetto del criterio sono a discrezione dell'azienda, che dovrà scegliere e dimostrare il trattamento più opportuno per raggiungere lo scopo.

⁹ I riferimenti dei Consorzi irrigui di II grado sono consultabili alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/agri/sibiweb/index.htm>

- articolo 4 della legge 350/2003 "Programma Nazionale degli Interventi nel Settore Idrico";
- legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste";
- legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione".

3.2 Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale, nonché ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo

Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso, sono inidonei all'installazione di impianti con potenza elettrica superiore o uguale a 1 MW i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo.

Ai fini dell'attuazione, lo strumento cartografico di riferimento da utilizzare per l'individuazione della classe di capacità d'uso dei suoli è quello adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 75-1148 del 30 novembre 2010. In particolare, la perimetrazione delle diverse classi di capacità d'uso dei suoli ricadenti nelle aree di pianura e di fondovalle collinare è desunta dalla Carta di Capacità d'uso dei suoli a scala 1:50.000¹⁰ per tutte le aree ove tale strumento è disponibile (al momento dell'adozione del presente documento sono cartografate a tale scala le aree di pianura e di fondovalle collinare); per tutte le altre aree la perimetrazione è desunta dalla Carta a scala 1:250.000¹¹.

Il proponente, qualora ritenga di effettuare un approfondimento a scala aziendale in relazione all'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli e di proporre una riclassificazione delle aree di interesse, può presentare istanza alla Direzione Agricoltura – Settore Tutela e valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali - Corso Stati Uniti 21 – 10128 Torino - corredata da una relazione pedologica redatta secondo le modalità e le indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 88 – 13271 dell'8 febbraio 2010¹².

Normativa di riferimento:

- l.r. 5 dicembre 1977, n 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";
- Piano Territoriale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, articoli 20 e 32;
- deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010 n. 88-13271, di approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale.
- deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2010 n. 75-1148, di adozione della "Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte" quale strumento cartografico di riferimento per la specifica tematica relativa alla capacità d'uso dei suoli.

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA DEL BIOGAS

3.3 Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico

In considerazione della strategicità degli interventi tesi a ridurre l'utilizzo di acqua in agricoltura e degli importanti finanziamenti pubblici ad essi dedicati, i terreni classificati dai vigenti PRGC a

¹⁰ http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/carta_suoli.htm

¹¹ http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_250/carta_suoli.htm

¹² I manuali operativi e di campagna e la scheda per la descrizione delle osservazioni di campagna che costituiscono la metodologia regionale sono scaricabili dal sito web della Regione alla pagina: http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/documentazione/capacita.htm

destinazione d'uso agricola, irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico (quali ad esempio impianti a goccia, a spruzzo, a pivot) realizzati con finanziamento pubblico sono inidonei per l'intero periodo di obbligo di mantenimento di tali impianti così come individuato dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Le informazioni circa l'individuazione dei terreni e la durata dell'obbligo di mantenimento degli impianti sono disponibili presso i Consorzi irrigui di I e di II grado¹³.

Normativa di riferimento:

- articolo 4 della legge 350/2003 "Programma Nazionale degli Interventi nel Settore Idrico";
- legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste";
- legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione".

3.4 Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale, nonché ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo.

Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo ad elevata capacità d'uso, i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo sono inidonei all'installazione di impianti a biogas con potenza elettrica superiore o uguale a 250 kW che utilizzino una superficie di terreno classificato dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola e naturale superiore a 1,5 ettari.

Ai fini dell'attuazione, lo strumento cartografico di riferimento da utilizzare per l'individuazione della classe di capacità d'uso dei suoli è quello adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 75-1148 del 30 novembre 2010. In particolare, la perimetrazione delle diverse classi di capacità d'uso dei suoli ricadenti nelle aree di pianura e di fondovalle collinare è desunta dalla Carta di Capacità d'uso dei suoli a scala 1:50.000¹⁴ per tutte le aree ove tale strumento è disponibile (al momento dell'adozione del presente documento sono cartografate a tale scala le aree di pianura e di fondovalle collinare); per tutte le altre aree la perimetrazione è desunta dalla Carta a scala 1:250.000¹⁵.

Il proponente, qualora ritenga di effettuare un approfondimento a scala aziendale in relazione all'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli e di proporre una riclassificazione delle aree di interesse, può presentare istanza alla Direzione Agricoltura – Settore Tutela e valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali - Corso Stati Uniti 21 – 10128 Torino - corredata da una relazione pedologica redatta secondo le modalità e le indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 88 – 13271 dell'8 febbraio 2010¹⁶.

Normativa di riferimento:

- l.r. 5 dicembre 1977, n 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";
- Piano Territoriale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, articoli 20 e 32;
- deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010 n. 88-13271, di approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale.

¹³ I riferimenti dei Consorzi irrigui di II grado sono consultabili alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/agri/sibiweb/index.htm>

¹⁴ http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/carta_suoli.htm

¹⁵ http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_250/carta_suoli.htm

¹⁶ I manuali operativi e di campagna e la scheda per la descrizione delle osservazioni di campagna che costituiscono la metodologia regionale sono scaricabili dal sito web della Regione alla pagina: http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/documentazione/capacita.htm

- deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2010 n. 75-1148, di adozione della "Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte" quale strumento cartografico di riferimento per la specifica tematica relativa alla capacità d'uso dei suoli.

3.5 Comuni ad elevato carico zootecnico

Al fine di mitigare gli impatti negativi sulle coltivazioni dedicate alla filiera zootecnica e sulla disponibilità dei terreni agricoli con particolare riferimento alle distorsioni provocate nel mercato degli affitti, il territorio dei comuni individuati nell' "Elenco dei comuni ad alto carico zootecnico"¹⁷ è inidoneo all'installazione di impianti a biogas con potenza elettrica superiore a 250 kW che utilizzino in prevalenza (>50% in peso) prodotti agricoli da colture dedicate.

I comuni ad elevato carico zootecnico sono selezionati tra i comuni di pianura del territorio piemontese classificati con deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988 dove il carico zootecnico calcolato (kg di peso vivo allevato per ettaro di superficie agricola utilizzata) sia superiore alla media regionale.

L'istanza deve essere comunque corredata da un piano di approvvigionamento dei reflui zootecnici e delle biomasse vegetali che saranno utilizzati nell'impianto e da un piano di utilizzo e spandimento del digestato. Il piano di approvvigionamento deve dimostrare la disponibilità effettiva, attraverso idonei contratti preliminari o definitivi, di almeno il 70% della materia prima necessaria. Nel caso in cui l'impianto sia alimentato con prodotti agricoli da colture dedicate coltivate nel territorio regionale, il piano di approvvigionamento deve specificare di quali colture si tratta e deve individuare la superficie agricola utilizzata (S.A.U.) regionale interessata e la sua quantificazione a livello comunale ovvero l'elenco delle particelle catastali interessate. Il piano di utilizzo e spandimento del digestato deve dimostrare la disponibilità effettiva, attraverso idonei contratti preliminari o definitivi, di almeno il 70% della superficie necessaria all'utilizzo agronomico del digestato, deve individuare la superficie regionale interessata e la sua quantificazione a scala comunale, ovvero l'elenco delle particelle catastali interessate. Qualora parte del digestato non sia oggetto di spandimento, deve essere indicato l'utilizzo previsto e il relativo quantitativo.

Normativa di riferimento:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. della Repubblica Italiana n. 109 del 12 maggio 2006);
- regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche e integrazioni;
- deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009 n. 63-10873 "D.G.R. 5 maggio 2008 n. 22-8733. Integrazione dei criteri relativi agli impianti di cogenerazione alimentati con biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da attività agricola e dal settore agroalimentare per la produzione di energia elettrica e termica".

¹⁷ L'elenco verrà redatto dalla Direzione regionale Agricoltura in attuazione del presente provvedimento, aggiornato ogni tre anni e reso disponibile tramite la relativa pagina web. Per il calcolo del carico zootecnico si fa riferimento ai dati disponibili nell'Anagrafe Unica delle aziende agricole (www.sistemapiemonte.it), relativi alle sole specie animali allevate per la produzione di prodotti agricoli compresi nell'allegato 1 della versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

4. AREE FORESTALI E AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

4.1 Aree forestali

Nell'ambito della superficie forestale (circa 923.000 ettari, dei quali 875.000 boschi e 48.000 ettari di arboricoltura da legno, secondo i dati del progetto di Pianificazione Forestale Territoriale realizzato negli anni 1999-2004 su tutto il territorio), sono identificate come non idonee all'installazione di impianti a biomassa, relativamente alle filiere dei biocombustibili ligno-cellulosici, liquidi e del biogas, le seguenti aree.

1. Popolamenti forestali per la raccolta dei semi (boschi da seme)

Si tratta di aree strategiche per la conservazione delle risorse genetiche forestali e più in generale per la tutela della biodiversità *in situ*, nelle quali è possibile raccogliere frutti, semi o parti di piante da destinare alla produzione di materiale di moltiplicazione forestale certificato per rimboschimenti, arboricoltura da legno, rinaturalizzazione e sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica.

Il primo elenco regionale dei boschi da seme è del 2000, più volte aggiornato finché con DGR n. 36-8195 dell'11 febbraio 2008 è stato istituito il *Registro regionale dei materiali di base*, previsto dal D.Lgs. 386/2003 e poi dalla legge forestale regionale, L.r. 10 febbraio 2009 n. 4.

I popolamenti che contengono i materiali di base delle singole specie sono stati identificati con le successive D.D. n. 1984 dell'11.09.2008 e D.D. n. 2237 del 05.09.2011.¹⁸

2. Boschi oggetti di miglioramenti forestali realizzati con contributi pubblici

In considerazione della strategicità degli interventi volti a migliorare le funzioni dei boschi, con particolare riferimento a quelle ambientali ed economiche, i boschi interessati da miglioramenti finanziati tramite l'attuazione di regolamenti comunitari sono inidonei per l'intero periodo di obbligo di mantenimento dell'investimento così come individuato dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.¹⁹

3. Creazione di boschi permanenti e di piantagioni di arboricoltura da legno

- a) A partire dal 1994 sono state realizzate e sono tuttora in corso di realizzazione piantagioni destinate a ricostituire **boschi naturaliformi permanenti**, finanziate da regolamenti dell'Unione Europea. Per la loro valenza paesaggistica ed ecologica, oltre che per gli ingenti aiuti pubblici già erogati per la realizzazione e il mantenimento, tali aree devono ritenersi non idonee;
- b) A partire dal 1994 sono state realizzate e sono tuttora in corso di realizzazione piantagioni di **arboricoltura da legno**, realizzate **con latifoglie a ciclo medio-lungo**, arboree (es. ciliegio, noce, frassino, querce) ed arbustive, finanziate da regolamenti dell'Unione Europea. In pianura, dove la presenza di boschi e di alberi generalmente è scarsa, tali piantagioni possono avere una grande valenza paesaggistica e naturalistica, in particolare contribuendo alla ricostituzione dei corridoi ecologici. Per tali motivi, oltre che per gli ingenti aiuti pubblici già erogati per la realizzazione e il mantenimento (fino a 20 anni di premio di mancato

¹⁸ http://www.sistemapiemonte.it/montagna/sifor/popolamenti_seme.shtml

¹⁹ richiedere verifica a: politicheforestali1416@regione.piemonte.it

reddito), le aree di **pianura** interessate da tali piantagioni devono ritenersi non idonee.²⁰

4. Aree boscate costituenti habitat d'interesse comunitario

Qualora un'area boscata risulti "habitat di interesse comunitario", ai sensi della Direttiva Habitat e Rete natura 2000, essa risulterà inidonea alla realizzazione di impianti a biomassa e biogas, per qualsiasi tipo di filiera e potenza, fatta salva la possibilità di realizzare impianti di piccole e piccolissime dimensioni all'interno di strutture ed edifici esistenti, secondo quanto prescritto all'art. 16 del Piano Paesaggistico Regionale di seguito riportato:

"I boschi costituenti habitat di interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente..."

Normativa di riferimento:

- legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4, D.G.R. n. 36-8195 dell'11 febbraio 2008 e le successive D.D. n. 1984 dell'11 settembre 2008 e D.D. n. 2237 del 05.09.2011
- Reg. CEE 2080/92, Reg. (CE) n. 1257/1999 - Decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2507 def. del 07.09.2000 - Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006 - Misure h, i.2.a, i.6 e i.7, Reg. (CE) n. 1698/2005 - Decisione della Commissione europea C(2010)1161 del 7 marzo 2010 - Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Misure 122, 221, 225 e 227
- art. 16 del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975.

4.2 Aree in dissesto idraulico e idrogeologico

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti in questione le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:

- le aree comprese all'interno della **fascia fluviale A e B**, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento;
- le aree caratterizzate da **frane attive e quiescenti (Fa, Fq)**;
- le aree interessate da trasporto di massa su conoidi, quindi **conoidi attivi o potenzialmente attivi Ca e Cp**;
- le aree soggette a **valanghe**;
- le aree caratterizzate da **esondazioni a pericolosità molto elevata Ee ed a pericolosità elevata Eb**;
- le **aree a rischio idrogeologico molto elevato RME** (ZONA 1 e ZONA 2, ZONA B-PR e ZONA I) che ricomprendono anche le aree del Piano straordinario PS267.

Sono da considerarsi aree non idonee quelle individuate come aree di Classe IIIa e IIIc nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità"

²⁰ richiedere verifica a: politicheforestali1416@regione.piemonte.it

all'utilizzazione urbanistica" ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, facente parte integrante degli elaborati dei Piani Regolatori Comunali vigenti.

Sono da considerarsi altresì inidonee le aree di **Classe IIIb** (e relative sottoclassi, individuate nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, compresa negli elaborati dei Piani Regolatori Comunali vigenti) sino alla realizzazione delle opere di riassetto idraulico.

Per una puntuale identificazione delle aree sopra elencate si può fare riferimento alla cartografia PAI vigente:

- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e successive Varianti alle fasce fluviali²¹;
- Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" ovvero successivi aggiornamenti ai sensi dell'art. 18 delle Norme tecniche di attuazione del PAI²²;

e agli elaborati cartografici dei Piani regolatori comunali vigenti relativi al quadro di dissesto derivante dagli studi di compatibilità al PAI degli strumenti urbanistici.

²¹ <http://www.regione.piemonte.it/disuw/main.php>

²² <http://www.adbpo.it/on-multi/ADBPO/Home.html>

AREE DI ATTENZIONE

Sono indicate di seguito le tipologie di aree che, essendo soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, nonché interessate da produzioni agricole di qualità, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica

Le aree di seguito richiamate, soggette a dispositivi di tutela paesaggistica, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti alimentati da biomasse e biogas di diverse dimensioni e potenze in quanto già aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi negli strumenti urbanistici vigenti.

L'installazione di impianti a biomassa e biogas nelle aree di seguito indicate sarà possibile assicurandone il mascheramento, la mitigazione e la qualificazione architettonica dei manufatti in progetto, a tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela. A tal fine dovrà essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

La progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42", escludendo la possibilità di redigere una relazione paesaggistica semplificata, come introdotta per alcune tipologie di intervento con D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139.

Per gli interventi previsti in aree di attenzione, non direttamente assoggettati a provvedimenti di tutela e per i quali non è previsto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si richiede in ogni caso la redazione di uno studio atto a verificare la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico ed ambientale circostante.

Sono di seguito segnalate le seguenti aree di attenzione:

- Siti in candidatura UNESCO in atto ²³ core zone nei quali sono compatibili, previa verifica, impianti di dimensioni piccole e piccolissime alimentati a biomassa o biogas, realizzabili esclusivamente in strutture ed edifici già esistenti.
- Aree individuate quali "Buffer zone" nella candidatura UNESCO secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2010 n. 87-13582 - Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato" e Determinazione Dirigenziale n. 460 del 20.07.2010; tali ambiti sono individuati all'allegato 2 della d.g.r. 16 marzo 2010 n. 87-13582. In questi ambiti, qualora compatibili con i valori culturali e paesaggistici presenti nell'area, non sono previsti limiti alle caratteristiche degli impianti, fatta salva l'opportunità di privilegiare l'utilizzo di strutture esistenti e/o l'ubicazione in aree produttive già previste dai Piani Regolatori vigenti;

²³ Tali ambiti, oggi individuati dall'allegato 2 della d.g.r. 16 marzo 2010 n. 87-13582, sono attualmente in fase di valutazione da parte dell'UNESCO e potrebbero subire variazioni anche di una certa entità. Pertanto, s'intendono ambiti da tutelare, in attesa del riconoscimento a patrimonio dell'umanità che sancirà la perimetrazione definitiva, anche la variazioni che l'UNESCO potrebbe apportare in fase di valutazione.

- Aree individuate ai sensi del d.lgs. 42/2004 art. 136 comma 1 lettere c) "...i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici ...e lettera d) "...le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"; tali ambiti sono riportati nell'elenco dei beni alla Tavola P2 del P.P.R.. Anche per queste aree non sono previsti limiti di potenza per gli impianti proposti, fatta salva la necessità che sia garantita la salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela e sia privilegiato l'utilizzo di strutture esistenti e/o l'ubicazione in aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi dai Piani Regolatori vigenti. Analogamente dovranno essere considerati gli effetti di cumulo con analoghi e/o altri tipi di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- Aree individuate ai sensi del d.lgs. 42/2004 art 142 "aree tutelate per legge". Anche per queste aree non sono previsti limiti di potenza per gli impianti proposti, fatta salva la necessità che sia garantita la compatibilità degli interventi con le finalità di tutela degli aspetti fisico-naturalistici dell'ambito vincolato e sia privilegiato l'utilizzo di strutture esistenti e/o l'ubicazione in aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi dai Piani Regolatori vigenti. Analogamente dovranno essere considerati gli effetti di cumulo con analoghi e/o altri tipi di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
 - Sono da considerarsi aree di attenzione per l'installazione di impianti a biomassa e biogas di piccola e piccolissima potenza (inidonee per potenze maggiori) le aree degli ex tenimenti dell'Ordine Mauriziano individuati nell'allegato C delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale in quanto "... luoghi che per le loro specificità storiche, ambientali e paesaggistiche connotano la storia e la tradizione piemontese". La filiera di approvvigionamento delle biomasse dovrà essere comunque limitata all'ambito aziendale (impianti in autoproduzione);
 - Sono da considerarsi aree di attenzione per l'installazione di impianti a biomassa e biogas di piccola e piccolissima potenza (inidonee per potenze maggiori) le aree individuate negli elaborati di PRGC approvati, ai sensi dell'art. 24 commi della l.r. 56/77.

Ancorché non perimetrare sono da considerarsi aree di attenzione le aree prospicienti gli ambiti classificati quali "porte di valore", cartograficamente individuate come punti nella Tavola n.4 del Piano Paesaggistico Regionale ed elencate nell'elaborato "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio". Tali ambiti sono riconosciuti dall'art. 10, "Ambiti di paesaggio", del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 e dall'art. 31, "Relazioni visive tra insediamenti e contesto" punto f. recante direttive ai piani territoriali provinciali e locali i quali: "...mantengono e ove necessario ripristinano l'integrità e la riconoscibilità di bordi urbani e porte urbane segnalate ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti".

Aree di attenzione di rilevanza ambientale

Aree naturali protette, nonché Siti di importanza comunitaria nell'ambito della Rete Natura 2000, SIC - ZPS

I Siti di Interesse Comunitario e le Zone di Protezione Speciale, costituenti la Rete Natura 2000, ed individuati ai sensi della Direttiva Habitat e delle Direttiva Uccelli, risultano essere assoggettate alla procedura di valutazione di incidenza ai fini di verificare gli impatti dell'opera sulle esigenze di conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di queste aree. Particolare attenzione dovrà essere posta verso le modalità di approvvigionamento delle biomasse necessarie ad alimentare gli impianti, che qualora necessitino di trasformazione di uso del suolo o il cambio di coltura in area SIC o ZPS, o limitrofa ad essi, detta conversione dovrà essere sottoposta a valutazione di incidenza.

Per quanto concerne le Aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991 e le Aree protette regionali istituite dalle leggi regionali vigenti, la costruzione di nuovi impianti e/o la trasformazione di uso del suolo e il cambio di coltura sono regolati dalle leggi medesime e dagli eventuali strumenti di pianificazione approvati.

Comuni ricadenti nella Zona di Piano del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria

Sono classificati "Aree di attenzione" i territori dei comuni appartenenti alla Zona di Piano nel caso in cui gli impianti che si intendono localizzare non rispettino i pertinenti requisiti minimi prestazionali di seguito indicati. Tali impianti devono integrare l'istanza di autorizzazione con uno studio che evidenzi l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, al fine di contenere l'impatto emissivo dell'impianto, e con una valutazione che dimostri il conseguimento, a seguito dell'intervento proposto, di un "bilancio ambientale positivo".

Requisiti minimi:

Filiera ligno-cellulosica – impianti con potenza elettrica nominale maggiore o uguale a 200 kW

- Rispetto di un valore di PES(*) > 10 %

Filiera biomassa liquida - impianti con potenza elettrica nominale maggiore o uguale a 200 kW

- Rispetto di un valore di PES(*) > 20 %
- Rispetto di un valore di LT(#)> 0,2

Filiera biogas - impianti con potenza elettrica nominale maggiore o uguale a 250 kW

- Rispetto di un valore di PES(*) > 10 %
- Idonea copertura di tutte le vasche di stoccaggio dei prodotti in ingresso (ad es. liquami zootecnici) e in uscita (ad es. digestato) dall'impianto di produzione e valorizzazione energetica del biogas, con il recupero dei gas emessi anche dopo la fase di digestione in modo da minimizzare la massa dei gas emessi direttamente in atmosfera durante il ciclo.
- Utilizzo agronomico del digestato mediante interrimento

Resta comunque ferma l'applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera ed in particolare:

- l'applicazione, nei casi previsti, di quanto disposto dalla deliberazione 4 agosto 2009, n. 46-11986 "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia";
- il perseguimento di un bilancio ambientale positivo e l'obbligo dell'applicazione della migliore tecnica e tecnologia disponibile ed, ove possibile, quella delle tecnologie emergenti (d.g.r. 11 novembre 2002, n. 14-7623)

* PES = risparmio di energia primaria, così come definito nell'Allegato III al d.lgs. n. 20/2007 come modificato dal D.M. 4 agosto 2011. Il valore di PES deve essere calcolato utilizzando i criteri indicati nell'Allegato II al sopracitato decreto ministeriale e secondo i parametri definiti negli allegati IV, V, VI allo stesso.

LT = Limite termico così come definito nella Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n° 42/02 del 19 marzo 2002.

Comuni ricadenti nella Zona di Mantenimento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria

Sono classificati "Aree di attenzione" i territori dei comuni appartenenti alla Zona di Mantenimento nel caso in cui gli impianti che si intendono localizzare non rispettino i pertinenti requisiti minimi prestazionali di seguito indicati. Tali impianti devono integrare l'istanza di autorizzazione con uno studio che evidenzi l'applicazione delle migliori tecniche disponibili al fine di contenere l'impatto emissivo dell'impianto e preservare la qualità dell'aria ambiente.

Requisiti minimi:

Filiera ligno-cellulosica - impianti con potenza elettrica nominale maggiore o uguale a 200 kW

- Rispetto di un valore di PES(*) > 0 %

Filiera biomassa liquida - impianti con potenza elettrica nominale maggiore o uguale a 200 kW

- Rispetto di un valore di PES(*) > 10 %
- Rispetto di un valore di LT(#)> 0,15

Filiera biogas - impianti con potenza elettrica nominale maggiore o uguale a 250 kW

- Rispetto di un valore di PES(*) > 0 %
- Rispetto di un valore di LT(#)> 0,15
- Idonea copertura di tutte le vasche di stoccaggio dei prodotti in ingresso (ad es. liquami zootecnici) e in uscita (ad es. digestato) dall'impianto di produzione e valorizzazione energetica del biogas, con il recupero dei gas emessi anche dopo la fase di digestione in modo da minimizzare la massa dei gas emessi direttamente in atmosfera durante il ciclo.

Resta comunque ferma l'applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera ed in particolare:

- l'applicazione, nei casi previsti, di quanto disposto dalla deliberazione 4 agosto 2009, n. 46-11986 "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia";
- l'applicazione delle migliori tecniche disponibili al fine di contenere l'impatto emissivo dell'impianto e preservare la qualità dell'aria ambiente. (d.g.r. 28 giugno 2004, n. 19-1287)

Aree ad alta criticità idrica

Nella carta di classificazione dei principali sottobacini piemontesi (aree idrografiche secondo il PTA) valutati sulla base delle criticità quantitative, si è indicato, per ciascuno di essi, un livello di criticità (esplicitato in termini di differenza tra volumi idrici disponibili nei corsi d'acqua e quelli concessi per i diversi utilizzi della risorsa), indotta prevalentemente dai prelievi irrigui

* PES = risparmio di energia primaria, così come definito nell'Allegato III al d.lgs. n. 20/2007 come modificato dal D.M. 4 agosto 2011. Il valore di PES deve essere calcolato utilizzando i criteri indicati nell'Allegato II al sopracitato decreto ministeriale e secondo i parametri definiti negli allegati IV, V, VI allo stesso.

LT = Limite termico così come definito nella Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n° 42/02 del 19 marzo 2002.

che non hanno generalmente restituzioni puntuali, tenendo conto anche delle caratteristiche specifiche di disponibilità teorica naturale dei corsi d'acqua, secondo le seguenti classi.

- Criticità alta: l'impatto dei prelievi è alto e il corso d'acqua soffre mediamente sia in termini di volumi idrici disponibili, sia in termini di lunghezza del periodo più siccitoso. Tali condizioni di alta criticità sono collegate a problematiche di asciutta dell'alveo anche persistente, con conseguente perdita di funzionalità dell'habitat fluviale, di scadimento delle caratteristiche qualitative delle acque. Sono situazioni che necessitano di azioni di riequilibrio e risanamento.
- Criticità media: l'impatto dei prelievi causa sul corso d'acqua ancora effetti significativi sebbene di minore intensità rispetto alla classe "alta", specialmente nelle condizioni di anni siccitosi, sia in termini di volumi idrici disponibili, sia riguardo al periodo di persistenza della criticità. Sono situazioni che necessitano di azioni di riequilibrio e controllo.
- Criticità bassa: i prelievi, pur risultando ancora importanti per le analisi di bilancio, non risultano particolarmente penalizzanti le disponibilità idriche del corso d'acqua, i deficit idrici sull'asta potrebbero essere localizzati su brevi tratti fluviali, oppure risultare di entità contenuta e; sono comunque necessarie delle azioni di controllo.
- Impatto dei prelievi trascurabile: Non si evidenziano condizioni di criticità anche per gli anni più siccitosi.

In sintesi tra gli effetti negativi indotti dai massicci utilizzi dell'acqua, nelle aree a criticità "ALTA" si osserva sia una persistenza, su base giornaliera, di portate in alveo inferiori al DMV (deflusso minimo vitale) di oltre 100 gg/anno, sia il fatto che l'impatto dei prelievi peggiora in modo notevole la qualità chimica ed ecologica dei corsi d'acqua.

Si è pertanto inteso inserire i sottobacini ad alta criticità tra le aree di attenzione, al fine di indicare la corretta gestione degli impianti per la produzione di energia elettrica mediante biogas, evidenziando quindi come in tali aree sia opportuno l'utilizzo di colture a ciclo autunno-vernino, le cui idroesigenze risultino compensate dall'andamento climatico ordinario.

Ove i proponenti degli impianti intendessero comunque utilizzare biomasse coltivate a ciclo primaverile-estivo nell'ambito dei suddetti sottobacini e tale richiesta comporti un aumento della quantità d'acqua già concessa, gli stessi dovranno produrre a corredo del progetto una stima delle idroesigenze delle colture che intendono inserire nel ciclo produttivo aziendale, da redigersi secondo le modalità approvate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 23-9242 del 21 luglio 2008 (pubblicata sul bollettino della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2008) attraverso il software di calcolo denominato "Quant 4", al fine di consentire una valutazione di compatibilità tra i quantitativi d'acqua richiesti per soddisfare la nuova idroesigenza e il regime idrologico dei corsi d'acqua presenti nel sottobacino interessato, tenuto conto ovviamente degli utilizzi in atto già concessi.

Aree di attenzione di rilevanza agricola

Aree agricole destinate alla produzione di vini D.O.C.G. e D.O.C..

Le aree agricole destinate alla produzione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. (individuate nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto) sono in alcuni casi caratterizzate da una notevole estensione areale e di conseguenza non è possibile escludere la presenza al loro interno di terreni agricoli in cui è possibile l'installazione di impianti a biomassa, relativamente alle filiere dei biocombustibili ligno-cellulosici, liquidi e del biogas.

Per queste aree, la progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione agronomica dalla quale si evinca se i terreni su cui si intende realizzare l'impianto

rientrano nell'area geografica di produzione destinate alla produzione di vini D.O.C.G. e D.O.C. e se siano vitati con vitigni destinati alla produzione di tali vini.

Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola in cui si intende realizzare l'impianto rientrano nell'area geografica di produzione di vini D.O.C.G. e D.O.C. siano vitati con vitigni destinati alla produzione di vini D.O.C.G. e D.O.C., questi sono da considerarsi inidonei.

Aree agricole destinate a produzioni agricole ed agroalimentari di pregio: riso D.O.P. "Riso di Baraggia biellese e vercellese", "Castagna Cuneo" I.G.P., "Nocciola Piemonte" I.G.P., "Marrone della Val di Susa" I.G.P., "Fagiolo di Cuneo" I.G.P., Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.)

Le aree agricole destinate alla produzione dei prodotti D.O.P. e I.G.P. "Riso di Baraggia biellese e vercellese", "Castagna Cuneo", "Nocciola Piemonte", "Marrone della Val di Susa" e "Fagiolo di Cuneo"²⁴ (individuate nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto) e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) individuati nell'elenco approvato dalla Regione Piemonte con d.g.r. n. 46-5823 del 15 aprile 2002²⁵ sono in alcuni casi caratterizzate da una notevole estensione areale e di conseguenza non è possibile escludere la presenza al loro interno di terreni agricoli in cui è possibile l'installazione di impianti a biomassa, relativamente alle filiere dei biocombustibili ligno-cellulosici, liquidi e del biogas.

Per queste aree, la progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione agronomica dalla quale si evinca se i terreni su cui si intende realizzare l'impianto rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e se sono destinati alla coltivazione per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola in cui si intende realizzare l'impianto rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali, questi sono da considerarsi inidonei.

Aree agricole destinate a alpeggi, pascoli o prati permanenti utilizzati per alimentare animali per la produzione di latte destinato alla trasformazione di: Bra (DOP), Castelmagno (DOP), Gorgonzola (DOP), Grana Padano (DOP), Murazzano (DOP), Raschera (DOP), Robiola di Roccaverano (DOP), Taleggio (DOP), Toma Piemontese (DOP)

Le aree destinate ad alpeggi, pascoli o prati permanenti utilizzati per alimentare animali per la produzione di latte destinato alla produzione dei formaggi D.O.P. Bra, Castelmagno, Gorgonzola, Grana Padano, Murazzano, Raschera, Robiola di Roccaverano, Taleggio e Toma Piemontese (individuate nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto) sono in alcuni casi caratterizzate da una notevole estensione areale e di conseguenza non è possibile escludere la presenza al loro interno di terreni in cui è possibile l'installazione di impianti a biomassa, relativamente alle filiere dei biocombustibili ligno-cellulosici, liquidi e del biogas.

Per queste aree, la progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione agronomica dalla quale si evinca se i terreni su cui si intende realizzare l'impianto rientrano nell'area geografica di produzione di formaggi a Denominazione di Origine e se sono destinati ad alpeggi, pascoli o prati permanenti utilizzati per alimentare animali per la produzione di latte destinato alla produzione dei formaggi a Denominazione di Origine.

Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola in cui si intende realizzare l'impianto rientrano nell'area geografica di produzione di

²⁴ <http://www.regione.piemonte.it/agri/vetrina/prodottitipici/dopigp/index.htm>

²⁵ <http://www.regione.piemonte.it/agri/vetrina/prodottitipici/pat/index.htm>

formaggi a Denominazione di Origine e sono destinati ad alpeggi, pascoli o prati permanenti utilizzati per alimentare animali per la produzione di latte destinato alla produzione di tali formaggi, questi sono da considerarsi idonei.

Aree agricole destinate a peschiere, stagni e invasi utilizzati per la produzione della "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino" (DOP)

Vista la particolarità di questo prodotto a Denominazione di Origine che per il suo allevamento necessita di apposite peschiere, stagni e invasi, nelle aree destinate alla produzione della "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino" DOP (individuate nel Regolamento (CE) n. 160/2008 della Commissione del 21 febbraio 2008 recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [...], Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino] e nel decreto ministeriale di approvazione del relativo disciplinare), la progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione agronomica dalla quale si evinca se i terreni su cui si intende realizzare l'impianto rientrano nell'area geografica di produzione di questo prodotto a Denominazione di Origine e se sono destinati a peschiere, stagni e invasi utilizzati per la sua produzione.

Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola in cui si intende realizzare l'impianto rientrano nell'area geografica di produzione e sono destinate a peschiere, stagni e invasi utilizzati per la produzione della "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino", questi sono da considerarsi idonei all'installazione di impianti a biomassa, relativamente alle filiere dei biocombustibili ligno-cellulosici, liquidi e del biogas.

Aree di attenzione relative a foreste e a problematiche di dissesto

Foreste di protezione

Costituiscono aree di attenzione i boschi identificati con prevalente funzione di protezione all'interno dei Piani Forestali Territoriali di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 2009 n. 4, già redatti negli anni 2000-2004²⁶.

I boschi di protezione svolgono un'azione importante nella conservazione del suolo dall'erosione, nella difesa dei versanti e delle sponde fluviali, nella protezione dai pericoli naturali (valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali e lave torrentizie), definita "protezione diretta" quando agisce a favore dell'uomo e delle sue attività.

In caso di interessamento di tali aree, si richiederà una dettagliata relazione tecnica atta ad approfondire il livello di criticità presente, con particolare riguardo all'eventuale azione di protezione diretta dai pericoli naturali, e a consentire la definizione di eventuali misure di mitigazione/compensazione.

Nel caso in cui risulti un'azione di protezione diretta nei confronti delle attività umane (insediamenti, vie di comunicazione, attività economiche) l'area interessata diventa idonea all'installazione di impianti a biomassa (filiera dei biocombustibili ligno-cellulosici, liquidi e del biogas).

Aree soggette a problematiche idrogeologiche

Gli ambiti di seguito indicati, pur non compresi nelle aree di esclusione, risultano scarsamente idonee ad ospitare impianti a biomassa in considerazione della loro problematiche connesse a situazioni di rischio geologico ed idraulico, per le quali risulta necessario un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti per l'installazione degli impianti in questione.

In considerazione del livello di pericolosità che contraddistingue le aree di seguito richiamate, pur non escludendo la possibilità che in sede progettuale possano essere individuati ambiti di fattibilità, si raccomanda un'approfondita analisi nelle istruttorie riguardanti progetti ubicati nelle seguenti aree:

²⁶ richiedere verifica a: politicheforestali1416@regione.piemonte.it

- **fascia fluviale C, costituita** dalla porzione di territorio interessata da inondazioni al verificarsi della piena catastrofica;

- le aree caratterizzate da **esondazioni a pericolosità media o moderata Em** lungo il reticolo idrografico minore

- nell'ambito delle frane attive Fa, i fenomeni di dissesto attivi individuati quali **Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV)**, rispetto al dissesto associato, possono essere considerate aree idonee all'installazione di impianti a biomassa, in considerazione delle particolari dimensioni, velocità e dinamiche evolutive, previa una accurata valutazione della compatibilità idrogeologica con gli impianti in progetto.

Sono altresì da considerarsi aree da sottoporre ad un accurato esame progettuale di compatibilità con il dissesto presente quelle individuate come aree di Classe III indifferenziata nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, compresa negli elaborati dei Piani Regolatori Comunali vigenti. La Relazione geologico-geomorfologica che accompagna il progetto di realizzazione dell'impianto deve valutare attentamente la compatibilità dello stesso con il dissesto presente o potenziale.

Per una puntuale identificazione delle aree sopra elencate si può fare riferimento alla cartografia PAI vigente:

- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e Varianti alle fasce fluviali²⁷;

- Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" ovvero successivi aggiornamenti ai sensi dell'art. 18 delle Norme tecniche di attuazione del PAI²⁸;

e agli elaborati cartografici dei Piani regolatori comunali vigenti.

²⁷ <http://www.regione.piemonte.it/disuw/main.php>

²⁸ <http://www.adbpo.it/on-multi/ADBPO/Home.html>

AREE NON IDONEE

IMPIANTI A BIOMASSA - FILIERA LIGNO-CELLULOSICA

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
SITI inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO e relative ZONE TAMPONE	art. 135 e art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; art. 33, comma 5, lettere a) e b) "Norme per i siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO" del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975	<p><i>Piccolissimi: $Pe < 200kW$</i> <i>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i></p>	http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm/P.P.R. Tavola P2 Beni Paesaggistici Perimetrazioni Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Siti UNESCO - candidature in atto Core zone	d.g.r. 16 marzo 2010, n. 87-13582 "Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato"; d.g.r. 5 luglio 2010, n. 32-287 "Integrazioni alla d.g.r. n. 87-13582 del 13.03.2010"; d.d. n. 460 del 20 luglio 2010	<p><i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i></p>	http://www.paesaggivitivinicoli.it/
Beni culturali	art. 10, "Beni culturali" lettere f), g) ed l) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	<p><i>Piccolissimi: $Pe < 200kW$</i> <i>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i></p>	http://www.beniarchitetoniciemonte.it/

Beni paesaggistici	art. 136, "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; art. 17 e 26 del Piano Paesaggistico Regionale "Ville parchi giardini aree ed impianti per il loisir ed il turismo" adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975	<p>Piccolissimi: $Pe < 200kW$ Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</p>	http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Tavola P2 Beni Paesaggistici (perimetrazioni di maggior dettaglio sono disponibili al sito http://151.1.141.125/sitap/index.html del MiBAC, nonché presso gli uffici tecnici comunali interessati).
Tenimenti dell'Ordine Mauriziano	art. 33, comma 7 – Allegato C – "Luoghi ed elementi identitari" del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975	<p>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</p>	http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Allegato C alle Norme di Attuazione del Piano.
Vette e crinali montani e pedemontani	art. 13, "Aree di montagna", del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975	<p>Piccolissimi: $Pe < 200kW$ Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</p>	http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Tavola P4
Beni culturali ambientali	art.24 "Norme generali per i beni culturali e ambientali" Ir 56/77	<p>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</p>	Aree perimetrate nelle tavole dei PRGC vigenti

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA LIGNO-CELLULOSICA

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Comuni inseriti nella "Zona di Piano" individuata dal Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell'Aria</p>	<p>DGR 14-7623 dell'11 luglio 2002. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, così come aggiornata dalla d.g.r. 28 giugno 2004, n. 19-12878</p>	<p><i>Piccolissimi: $Pe < 200kW$</i> <i>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i></p> <p>Impianti che non rispettano un valore di PES(*)>0 %</p>	<p>http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag02.htm</p>

* PES = risparmio di energia primaria, così come definito nell'Allegato III al d.lgs. n. 20/2007 come modificato dal D.M. 4 agosto 2011. Il valore di PES deve essere calcolato utilizzando i criteri indicati nell'Allegato II al sopracitato decreto ministeriale e secondo i parametri definiti negli allegati IV, V, VI allo stesso.

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA LIGNO-CELLULOSICA

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p>Piano irriguo nazionale di cui alla deliberazione CIPE n. 41 del 14 giugno 2002 "Linee guida per il Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione" e all'art. 4 commi 31-37 della legge 350/2003 (Finanziaria 2004); legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione".</p>	<p><i>Piccolissimi: $Pe < 200kW$ Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i></p>	<p>Le informazioni circa l'individuazione dei terreni e la durata dell'obbligo di mantenimento degli impianti sono disponibili presso i Consorzi irrigui di I e dei II grado. I riferimenti dei Consorzi irrigui di II grado sono consultabili alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/sibiweb/index.htm</p>
<p>Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo</p>	<p>I.r. 5 dicembre 1977, n 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo"; Piano Territoriale Regionale approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 122 – 29783 del 21.07.2011; Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, articolo 20; deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010 n. 88-13271, di approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale; deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2010 n. 75-1148, di adozione della "Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte" quale strumento cartografico di riferimento per la specifica tematica relativa alla capacità d'uso dei suoli.</p>	<p><i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/carta_suoli.htm http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_250/carta_suoli.htm</p>

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA LIGNO CELLULOSICA

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Popolamenti forestali per la raccolta dei semi (boschi da seme)</p>	<p>DGR n. 36-8195 dell'11 febbraio 2008 e D.D. n. 2237 del 05.09.2011 art. 35 del Regolamento forestale approvato con D.P.G.R. 20 settembre 2011 n. 8/R</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>per l'individuazione preliminare delle aree boscate: http://www.regione.piemonte.it/montagna/foreste/pianifor/info.htm</p> <p>per l'identificazione dei boschi da seme: http://www.regione.piemonte.it/foreste/cms/foreste/popolamenti.html, http://www.sistemapiemonte.it/montagna/sifor/popolamenti_seme.shtml</p>
<p>Boschi oggetto di miglioramento finanziato con contributi pubblici</p>	<p>Reg. (CE) n. 1257/1999 - Decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2507 def. del 07.09.2000 - Programma di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misure i.2.a, i.6 e i.7 Reg. (CE) n. 1698/2005 - Decisione della Commissione europea C(2010)1161 del 7 marzo 2010 - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 – Misure 122, 225 e 227</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>per l'individuazione preliminare delle aree boscate: http://www.regione.piemonte.it/montagna/foreste/pianifor/info.htm richiedere verifica a: politicheforestali1416@regione.piemonte.it</p>
<p>Impianti di bosco naturaliforme/ permanente realizzati in attuazione di Regolamenti UE</p>	<p>Reg. CEE 2080/92 Reg. (CE) n. 1698/2005 - - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 – Misura 221</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>richiedere verifica a: politicheforestali1416@regione.piemonte.it</p>

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piantagioni di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo realizzate in pianura in attuazione di Regolamenti UE	Reg. CEE 2080/92 Reg. (CE) n. 1257/1999 - Programma di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misura h Reg. (CE) n. 1698/2005 - - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 – Misura 221	<i>Piccolissimi: $Pe < 200kW$</i> <i>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i>	Elenco dei Comuni (fogli catastali) situati in pianura: http://www.regione.piemonte.it/agri/p sr2007_13/dwd/documentazione/2009/allegati.pdf richiedere verifica a: politicheforestali1416@regione.piemonte.it
Aree boscate costituenti habitat d'interesse comunitario	art. 16 del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975.	<i>Piccolissimi: $Pe < 200kW$</i> <i>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i>	P.P.R. Tavola P5 Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Aree in dissesto idraulico e idrogeologico: - fascia fluviale A e B ¹ - frane attive e quiescenti - conoidi attivi o potenzialmente attivi - valanghe - esondazioni Ee ed Eb - RME	- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, "Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" - deliberazione della Giunta regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2-11830 del 28 luglio 2009 recante Indirizzi per l'attuazione del PAI	<i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	- http://www.adbpo.it/ http://www.regione.piemonte.it/disuw/main.php - Piano per l'assetto idrogeologico-PAI - Piani Regolatori Comunali vigenti.
Classe IIIa, IIIb (sino alla messa in sicurezza del territorio) e IIIc di idoneità all'utilizzazione urbanistica	- deliberazione della Giunta regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2-11830 del 28 luglio 2009 recante Indirizzi per l'attuazione del PAI - Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96	<i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	- Piani Regolatori Comunali vigenti - "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica".

¹ Si fanno salvi dalla fascia fluviale B gli impianti a biomassa inferiori a 250kW connessi ad un'esclusiva attività agricola ivi presente

IMPIANTI A BIOMASSA - FILIERA DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
SITI inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO e relative ZONE TAMPONE	art. 135 e art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; art. 33, comma 5, lettere a) e b) "Norme per i siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO" del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Tavola P2 Beni Paesaggistici Perimetrazioni Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Siti UNESCO - candidature in atto Core zone	d.g.r. 16 marzo 2010, n. 87-13582 "Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato"; d.g.r. 5 luglio 2010, n. 32-287 "Integrazioni alla d.g.r. n. 83-13582 del 13.03.2010"; d.d. n. 460 del 20 luglio 2010	<p><i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	http://www.paesaggivitivinicoli.it/
Beni culturali	art. 10, "Beni culturali" lettere f), g) ed l) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	http://www.beniarchitetonicipiemonte.it/
Beni paesaggistici	art. 136, "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico"	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i></p>	http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Tavola P2 Beni Paesaggistici (perimetrazioni di maggior dettaglio)

	<p>comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; art. 17 e 26 del Piano Paesaggistico Regionale "Ville parchi giardini aree ed impianti per il loisir ed il turismo" adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975</p>	<p>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 \text{ kW}$ Grandi: $Pe \geq 5000 \text{ kW}$</p>	<p>sono disponibili al sito http://151.1.141.125/sitap/index.html del MiBAC, nonché presso gli uffici tecnici comunali interessati).</p>
<p>Tenimenti dell'Ordine Mauriziano</p>	<p>art. 33, comma 7 – Allegato C – "Luoghi ed elementi identitari" del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975</p>	<p>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 \text{ kW}$ Grandi: $Pe \geq 5000 \text{ kW}$</p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Allegato C alle Norme di Attuazione del Piano.</p>
<p>Vette e crinali montani e pedemontani</p>	<p>art. 13, "Aree di montagna", del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975</p>	<p>Piccolissimi: $Pe < 200 \text{ kW}$ Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 \text{ kW}$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 \text{ kW}$ Grandi: $Pe \geq 5000 \text{ kW}$</p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Tavola P4</p>
<p>Beni culturali ambientali</p>	<p>art.24 "Norme generali per i beni culturali e ambientali" lr 56/77</p>	<p>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 \text{ kW}$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 \text{ kW}$ Grandi: $Pe \geq 5000 \text{ kW}$</p>	<p>Aree perimetrate nelle tavole dei PRGC vigenti</p>

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Comuni inseriti nella "Zona di Piano" individuata dal Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell'Aria</p>	<p>DGR 14-7623 dell'11 luglio 2002. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, così come aggiornata dalla d.g.r. 28 giugno 2004, n. 19-12878</p>	<p><i>Piccolissimi: $Pe < 200kW$</i> <i>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i></p> <p>Impianti che <u>non</u> rispettano uno o più dei seguenti requisiti:</p> <p>a) valore di PES(*)>10% b) Valore di LT(**)>0,15</p>	<p>http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag02.htm</p>

* PES = risparmio di energia primaria, così come definito nell'Allegato III al d.lgs. n. 20/2007 come modificato dal D.M. 4 agosto 2011. Il valore di PES deve essere calcolato utilizzando i criteri indicati nell'Allegato II al sopracitato decreto ministeriale e secondo i parametri definiti negli allegati IV, V, VI allo stesso.

(**) LT = Limite termico così come definito nella Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n° 42/02 del 19 marzo 2002.

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p>Piano irriguo nazionale di cui alla deliberazione CIPE n. 41 del 14 giugno 2002 "Linee guida per il Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione" e all'art. 4 commi 31-37 della legge 350/2003 (Finanziaria 2004);</p> <p>legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione".</p>	<p><i>Piccolissimi: $Pe < 200kW$</i> <i>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i></p>	<p>Le informazioni circa l'individuazione dei terreni e la durata dell'obbligo di mantenimento degli impianti sono disponibili presso i Consorzi irrigui di I e di II grado.</p> <p>I riferimenti dei Consorzi irrigui di II grado sono consultabili alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/sibiweb/index.htm</p>
<p>Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo</p>	<p>l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";</p> <p>Piano Territoriale Regionale approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 122 – 29783 del 21.07.2011;</p> <p>Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, articolo 20;</p> <p>deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010 n. 88-13271, di approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale;</p> <p>deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2010 n. 75-1148, di adozione della "Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte" quale strumento cartografico di riferimento per la specifica tematica relativa alla capacità d'uso dei suoli.</p>	<p><i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/carta_suoli.htm</p> <p>http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_250/carta_suoli.htm</p>

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Popolamenti forestali per la raccolta dei semi (boschi da seme)</p>	<p>DGR n. 36-8195 dell'11 febbraio 2008 e D.D. n. 2237 del 05.09.2011</p> <p>art. 35 del Regolamento forestale approvato con D.P.G.R. 20 settembre 2011 n. 8/R</p>	<p><i>Piccolissimi: $Pe < 200kW$</i> <i>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i></p>	<p>per l'individuazione preliminare delle aree boscate: http://www.regione.piemonte.it/montagna/foreste/pianifor/info.htm</p> <p>per l'identificazione dei boschi da seme: http://www.regione.piemonte.it/foreste/cms/foreste/popolamenti.html, http://www.sistemapiemonte.it/montagna/sifor/popolamenti_seme.shtml</p>
<p>Boschi oggetto di miglioramento finanziato con contributi pubblici</p>	<p>Reg. (CE) n. 1257/1999 - Decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2507 def. del 07.09.2000 - Programma di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misure i.2.a, i.6 e i.7</p> <p>Reg. (CE) n. 1698/2005 - Decisione della Commissione europea C(2010)1161 del 7 marzo 2010 - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 – Misure 122, 225 e 227</p>	<p><i>Piccolissimi: $Pe < 200kW$</i> <i>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i></p>	<p>per l'individuazione preliminare delle aree boscate: http://www.regione.piemonte.it/montagna/foreste/pianifor/info.htm</p> <p>richiedere verifica a: politicheforestali1416@regione.piemonte.it</p>
<p>Impianti di bosco naturaliforme/ permanente realizzati in attuazione di Regolamenti UE</p>	<p>Reg. CEE 2080/92</p> <p>Reg. (CE) n. 1698/2005 - - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 – Misura 221</p>	<p><i>Piccolissimi: $Pe < 200kW$</i> <i>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i></p>	<p>richiedere verifica a: politicheforestali1416@regione.piemonte.it</p>

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piantagioni di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo realizzate in pianura in attuazione di Regolamenti UE	Reg. CEE 2080/92 Reg. (CE) n. 1257/1999 - Programma di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misura h Reg. (CE) n. 1698/2005 - - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 – Misura 221	<i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	Elenco dei Comuni (fogli catastali) situati in pianura: http://www.regione.piemonte.it/agri/p sr2007_13/dwd/documentazione/2009/allegati.pdf richiedere verifica a: politicheforestali1416@regione.piemonte.it
Aree boscate costituenti habitat d'interesse comunitario	art. 16 del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975.	<i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	P.P.R. Tavola P5 Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Aree in dissesto idraulico e idrogeologico: - fascia fluviale A e B ² - frane attive e quiescenti - conoidi attivi o potenzialmente attivi - valanghe - esondazioni Ee ed Eb - RME	- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, "Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" - deliberazione della Giunta regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2-11830 del 28 luglio 2009 recante Indirizzi per l'attuazione del PAI	<i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	- http://www.adbpo.it/ http://www.regione.piemonte.it/disuw/main.php - Piano per l'assetto idrogeologico-PAI - Piani Regolatori Comunali vigenti.
Classe IIIa, IIIb (sino alla messa in sicurezza del territorio) e IIIc di idoneità all'utilizzazione urbanistica	- deliberazione della Giunta regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2-11830 del 28 luglio 2009 recante Indirizzi per l'attuazione del PAI - Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96	<i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	- Piani Regolatori Comunali vigenti - "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica".

² Si fanno salvi dalla fascia fluviale B gli impianti a biomassa inferiori a 250kW connessi ad un'esclusiva attività agricola ivi presente

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA DEL BIOGAS

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
SITI inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO e relative ZONE TAMPONE	art. 135 e art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; art. 33, comma 5, lettere a) e b) "Norme per i siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO" del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975	<i>Piccolissimi: Pe < 250kW Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Tavola P2 Beni Paesaggistici Perimetrazioni Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Siti UNESCO - candidature in atto Core zone	d.g.r. 16 marzo 2010, n. 87-13582 "Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato" ;d.g.r. 5 luglio 2010, n. 32-287 "Integrazioni alla d.g.r. n. 83-13582 del 13.03.2010"; d.d. n. 460 del 20 luglio 2010	<i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	http://www.paesaggivitivinicoli.it/
Beni culturali	art. 10, "Beni culturali" lettere f), g) ed l) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	<i>Piccolissimi: Pe < 250kW Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	http://www.beniarchitetonicipiemonte.it/
Beni	art. 136, "Immobili ed aree di	<i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i>	http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm

paesaggistici	notevole interesse pubblico” comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; art. 17 e 26 del Piano Paesaggistico Regionale “Ville parchi giardini aree ed impianti per il loisir ed il turismo” adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975	<i>Piccoli: $250 \leq Pe < 1000 \text{ kW}$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 \text{ kW}$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 \text{ kW}$</i>	P.P.R. Tavola P2 Beni Paesaggistici (perimetrazioni di maggior dettaglio sono disponibili al sito http://151.1.141.125/sitap/index.html del MiBAC, nonché presso gli uffici tecnici comunali interessati).
Tenimenti dell’Ordine Mauriziano	art. 33, comma 7 – Allegato C –“Luoghi ed elementi identitari” del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975	<i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 \text{ kW}$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 \text{ kW}$</i>	http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Allegato C alle Norme di Attuazione del Piano.
Vette e crinali montani e pedemontani	art. 13, “Aree di montagna”, del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975	<i>Piccolissimi: $Pe < 250 \text{ kW}$</i> <i>Piccoli: $250 \leq Pe < 1000 \text{ kW}$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 \text{ kW}$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 \text{ kW}$</i>	http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Tavola P4
Beni culturali ambientali	art.24 “Norme generali per i beni culturali e ambientali” lr 56/77	<i>Piccoli: $250 \leq Pe < 1000 \text{ kW}$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 \text{ kW}$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 \text{ kW}$</i>	Aree perimetrare nelle tavole dei PRGC vigenti

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA DEL BIOGAS

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Comuni inseriti nella "Zona di Piano" individuata dal Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell'Aria</p>	<p>DGR 14-7623 dell'11 luglio 2002. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, così come aggiornata dalla d.g.r. 28 giugno 2004, n. 19-12878</p>	<p>Piccolissimi: $Pe < 250kW$ Piccoli: $250 \leq Pe < 1000 kW$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</p> <p>Impianti che <u>non</u> rispettano uno o più dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valore di PES(*)>0% b) Valore di LT(**)>0,15 c) vasche di stoccaggio dei prodotti in ingresso (ad es. liquami zootecnici) e in uscita (ad esempio digestato) dotate di idonea copertura e recupero dei gas emessi; 	<p>http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag02.htm</p>

* PES = risparmio di energia primaria, così come definito nell'Allegato III al d.lgs. n. 20/2007 come modificato dal D.M. 4 agosto 2011. Il valore di PES deve essere calcolato utilizzando i criteri indicati nell'Allegato II al sopracitato decreto ministeriale e secondo i parametri definiti negli allegati IV, V, VI allo stesso.

(**) LT = Limite termico così come definito nella Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n° 42/02 del 19 marzo 2002.

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Aree con elevato carico azotato (> 50 kg/ha/a)</p>	<p>Individuazione delle Zone vulnerabili ai Nitrati. Regolamento 28 dicembre 2007, n. 12/R (Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).</p>	<p>Piccolissimi: $Pe < 250kW$ Piccoli: $250 \leq Pe < 1000 kW$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</p> <p>Impianti che <u>non</u> rispettano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiale in ingresso prevalentemente costituito da effluente zootecnico e da scarti vegetali già prodotti nell'area (> 50%) <p>Piccoli: $250 \leq Pe < 1000 kW$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</p> <ul style="list-style-type: none"> - azoto nel digestato in uscita destinato all'utilizzazione agronomica nelle medesime zone vulnerabili \leq all'azoto di origine zootecnica in ingresso all'impianto.³ 	<p>http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/zvn/index.shtml Carta delle zone suscettibili (dgr 26-4755 del 4/12/2006 – Allegato tecnico - Fig. 5).</p>

³ Le modalità per il rispetto del criterio sono a discrezione dell'azienda, che dovrà scegliere e dimostrare il trattamento più opportuno per raggiungere lo scopo (ad es. strippaggio dell'azoto, separazione solido/liquido...).

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA DEL BIOGAS

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p>Piano irriguo nazionale di cui alla deliberazione CIPE n. 41 del 14 giugno 2002 "Linee guida per il Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione" e all'art. 4 commi 31-37 della legge 350/2003 (Finanziaria 2004);</p> <p>legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione".</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>Le informazioni circa l'individuazione dei terreni e la durata dell'obbligo di mantenimento degli impianti sono disponibili presso i Consorzi irrigui di I e dei II grado.</p> <p>I riferimenti dei Consorzi irrigui di II grado sono consultabili alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/sib/iweb/index.htm</p>
<p>Terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo</p>	<p>I.r. 5 dicembre 1977, n 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";</p> <p>Piano Territoriale Regionale approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 122 – 29783 del 21.07.2011 ;</p> <p>Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, articolo 20;</p> <p>deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010 n. 88-13271, di approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale;</p> <p>deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2010 n. 75-1148, di adozione della "Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte" quale strumento cartografico di riferimento per la specifica tematica relativa alla capacità d'uso dei suoli.</p>	<p><i>Impianti con potenza elettrica superiore o uguale a 250 kW che utilizzano una superficie di terreno classificato dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola e naturale superiore a 1,5 ettari</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/carta_suoli.htm</p> <p>http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_250/carta_suoli.htm</p>

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Comuni ad elevato carico zootecnico</p>	<p>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. della Repubblica Italiana n. 109 del 12 maggio 2006);</p> <p>regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009 n. 63-10873 "D.G.R. 5 maggio 2008 n. 22-8733. Integrazione dei criteri relativi agli impianti di cogenerazione alimentati con biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da attività agricola e dal settore agroalimentare per la produzione di energia elettrica e termica".</p>	<p><i>Impianti con potenza elettrica superiore a 250 kW che utilizzano in prevalenza (>50% in peso) prodotti agricoli da colture dedicate</i></p>	<p>Elenco dei comuni ad elevato carico zootecnico da individuarsi a cura della Direzione regionale Agricoltura, in attuazione del presente provvedimento, e da pubblicarsi sul web.</p>

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA DEL BIOGAS

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Popolamenti forestali per la raccolta dei semi (boschi da seme)</p>	<p>DGR n. 36-8195 dell'11 febbraio 2008 e D.D. n. 2237 del 05.09.2011</p> <p>art. 35 del Regolamento forestale approvato con D.P.G.R. 20 settembre 2011 n. 8/R</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>per l'individuazione preliminare delle aree boscate: http://www.regione.piemonte.it/montagna/foreste/pianifor/info.htm</p> <p>per l'identificazione dei boschi da seme: http://www.regione.piemonte.it/foreste/cms/foreste/popolamenti.html, http://www.sistemapiemonte.it/montagna/sifor/popolamenti_seme.shtml</p>
<p>Boschi oggetto di miglioramento finanziato con contributi pubblici</p>	<p>Reg. (CE) n. 1257/1999 - Decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2507 def. del 07.09.2000 - Programma di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misure i.2.a, i.6 e i.7</p> <p>Reg. (CE) n. 1698/2005 - Decisione della Commissione europea C(2010)1161 del 7 marzo 2010 - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 – Misure 122, 225 e 227</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>per l'individuazione preliminare delle aree boscate: http://www.regione.piemonte.it/montagna/foreste/pianifor/info.htm</p> <p>richiedere verifica a: politicheforestali1416@regione.piemonte.it</p>
<p>Impianti di bosco naturaliforme/ permanente realizzati in attuazione di Regolamenti UE</p>	<p>Reg. CEE 2080/92</p> <p>Reg. (CE) n. 1698/2005 - - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 – Misura 221</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>richiedere verifica a: politicheforestali1416@regione.piemonte.it</p>

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piantagioni di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo realizzate in pianura in attuazione di Regolamenti UE	Reg. CEE 2080/92 Reg. (CE) n. 1257/1999 - Programma di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 – Misura h Reg. (CE) n. 1698/2005 - - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 – Misura 221	<i>Piccolissimi: $Pe < 250kW$</i> <i>Piccoli: $250 \leq Pe < 1000 kW$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i>	Elenco dei Comuni (fogli catastali) situati in pianura: http://www.regione.piemonte.it/agri/p sr2007_13/dwd/documentazione/2009/allegati.pdf richiedere verifica a: politicheforestali1416@regione.piemonte.it
Aree boscate costituenti habitat d'interesse comunitario	art. 16 del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975.	<i>Piccolissimi: $Pe < 250kW$</i> <i>Piccoli: $250 \leq Pe < 1000 kW$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i>	P.P.R. Tavola P5 Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Aree in dissesto idraulico e idrogeologico: - fascia fluviale A e B ⁴ - frane attive e quiescenti - conoidi attivi o potenzialmente attivi - valanghe - esondazioni Ee ed Eb - RME	- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, "Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" - deliberazione della Giunta regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2-11830 del 28 luglio 2009 recante Indirizzi per l'attuazione del PAI	<p style="text-align: center;"><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	- http://www.adbpo.it/ http://www.regione.piemonte.it/disuw/main.php - Piano per l'assetto idrogeologico-PAI - Piani Regolatori Comunali vigenti.
Classe IIIa, IIIb (sino alla messa in sicurezza del territorio) e IIIc di idoneità all'utilizzazione urbanistica	- deliberazione della Giunta regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2-11830 del 28 luglio 2009 recante Indirizzi per l'attuazione del PAI - Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96	<p style="text-align: center;"><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	- Piani Regolatori Comunali vigenti - "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica".

⁴ Si fanno salvi dalla fascia fluviale B gli impianti a biomassa inferiori a 250kW connessi ad un'esclusiva attività agricola ivi presente

AREE DI ATTENZIONE

IMPIANTI A BIOMASSA-FILIERA LIGNO-CELLULOSICA

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Siti UNESCO - candidature in atto Core zone	d.g.r. 16 marzo 2010, n. 87-13582 “Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato” ;d.g.r. 5 luglio 2010, n. 32-287 “Integrazioni alla d.g.r. n. 83-13582 del 13.03.2010”;d.d. n. 460 del 20 luglio 2010 Esclusivamente nell’ambito di strutture ed edifici esistenti.	<i>Piccolissimi: Pe < 200kW Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i>	http://www.paesaggivitivinicoli.it/
Siti UNESCO - candidature in atto – buffer zone	d.g.r. 16 marzo 2010, n. 87-13582 “Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato” ;d.g.r. 5 luglio 2010, n. 32-287 “Integrazioni alla d.g.r. n. 83-13582 del 13.03.2010”;d.d. n. 460 del 20 luglio 2010 In queste aree è da privilegiare l’utilizzo di strutture esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti in aree produttive già previste dai Piani Regolatori vigenti	<i>Piccolissimi: Pe < 200kW Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	http://www.paesaggivitivinicoli.it/
Beni paesaggistici	art. 136, “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;artt. 17 e 26 del Piano Paesaggistico	<i>Piccolissimi: Pe < 200kW Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Tavola P2 Beni Paesaggistici (perimetrazioni di maggior dettaglio sono disponibili al sito)

	Regionale "Ville parchi giardini aree ed impianti per il loisir ed il turismo" adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975. In queste aree è da privilegiare l'utilizzo di strutture produttive esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti in aree produttive vigenti		http://151.1.141.125/sitap/index.html del MiBAC, nonché presso gli uffici tecnici comunali interessati).
"Aree tutelate per legge" Art. 142	d.lgs. 42/2004 art 142 "aree tutelate per legge" Artt. 13, 14, 15, 16 del Piano Paesaggistico Regionale di cui artt. 13, 15, 16 in salvaguardi In queste aree è da privilegiare l'utilizzo di strutture produttive esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti in aree produttive vigenti	Piccolissimi: $Pe < 200kW$ Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$	P.P.R. Tavola P2 Beni Paesaggistici
Tenimenti dell'Ordine Mauriziano	art. 33, comma 7 – Allegato C – "Luoghi ed elementi identitari" del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 la filiera deve essere comunque limitata all'ambito aziendale (impianti in autoproduzione)	Piccolissimi: $Pe < 200kW$ Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$	http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Allegato C alle Norme di Attuazione del Piano. Norme d'uso connesse alla "Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per le aree dei Tenimenti in attuazione dell'art.33 del Piano Paesaggistico e degli artt.138-140 del DLgs 42/2004. Proposta in fase istruttoria presso la Commissione...
Beni culturali ambientali	art.24 "Norme generali per i beni culturali e ambientali" lr 56/77	Piccolissimi: $Pe < 200kW$	Aree perimetrate nelle tavole di PRGC vigenti

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA LIGNO-CELLULOSICA

<p>AMBITI DI INTERESSE</p>	<p>PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA</p>	<p>CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO</p>	<p>RIFERIMENTI CARTOGRAFICI</p>
<p>Aree naturali protette nonché Siti di importanza comunitaria nell'ambito della Rete Natura 2000 SIC - ZPS</p>	<p>direttiva 1992/43/CEE del 21 maggio 1992; direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009; r.d.l. 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (Costituzione di un "Parco nazionale" presso il gruppo del "Gran Paradiso" nelle Alpi Graie); d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); d.m. 2 marzo 1992 (Istituzione del Parco nazionale della Val Grande); l.r. 22 marzo 1990 (Nuove norme in materia di aree protette); l.r. 22 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); leggi istitutive delle singole aree protette.</p>	<p><i>Piccolissimi: $Pe < 200kW$ Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm http://gis.csi.it/parchi/dati/htm</p>

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Comuni inseriti nella "Zona di Piano" individuata dal Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell'Aria	DGR 14-7623 dell'11 luglio 2002. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, così come aggiornata dalla d.g.r. 28 giugno 2004, n. 19-12878	<p><i>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000$ kW</i></p> <p><i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000$ kW</i></p> <p><i>Grandi: $Pe \geq 5000$ kW</i></p> <p>Impianti che non rispettano un valore di PES(*)>10%</p>	http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag02.htm
Comuni inseriti nella "Zona di <u>mantenimento</u>" individuata dal Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell'Aria	DGR 14-7623 dell'11 luglio 2002. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, così come aggiornata dalla d.g.r. 28 giugno 2004, n. 19-12878	<p><i>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000$ kW</i></p> <p><i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000$ kW</i></p> <p><i>Grandi: $Pe \geq 5000$ kW</i></p> <p>Impianti che non rispettano un valore di PES(*)>0%</p>	http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag02.htm

* PES = risparmio di energia primaria, così come definito nell'Allegato III al d.lgs. n. 20/2007 come modificato dal D.M. 4 agosto 2011. Il valore di PES deve essere calcolato utilizzando i criteri indicati nell'Allegato II al sopracitato decreto ministeriale e secondo i parametri definiti negli allegati IV, V, VI allo stesso.

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA LIGNO-CELLULOSICA

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Aree agricole destinate alla produzione di vini D.O.C.G. e D.O.C.</p>	<p>decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88);</p> <p>Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, articoli 20 e 32.</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/viticultura/politiche/elenco.htm</p> <p>Disciplinari di produzione</p>
<p>Aree agricole destinate alla produzione di "Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte" (IGP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;</p> <p>regolamento (CE) n. 464/2004 della Commissione del 12 marzo 2004 che modifica alcuni elementi del disciplinare relativo alla denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche [Nocciola del Piemonte (IGP)].</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vevina/prodottitipici/dopigp/index.htm</p> <p>Disciplinare di produzione</p>
<p>Aree agricole destinate alla produzione di "Castagna Cuneo" (IGP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;</p> <p>regolamento (CE) n. 1050/2007 della Commissione del 12 settembre 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mejillón de Galicia o Mexillón de Galicia (DOP) — Café de Colombia (IGP) — Castagna Cuneo (IGP) — Asparago Bianco di Bassano (DOP)].</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vevina/prodottitipici/dopigp/index.htm</p> <p>Disciplinare di produzione</p>

<p>Aree agricole destinate alla produzione di "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" (DOP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione del 21 agosto 2007 recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pimentón de la Vera (DOP) — Karlovarský suchar (IGP) — Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)].</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/dopigp/index.htm Disciplinare di produzione</p>
<p>Aree agricole destinate alla produzione di "Marrone della Val di Susa" (IGP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; regolamento (CE) n. 987/2010 della Commissione del 3 novembre 2010 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marrone della Valle di Susa (IGP)].</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/dopigp/index.htm Disciplinare di produzione</p>
<p>Aree agricole destinate alla produzione di "Fagiolo Cuneo" (IGP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; regolamento di esecuzione (UE) n. 483/2011 della Commissione del 18 maggio 2011 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fagiolo Cuneo (IGP)].</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/dopigp/index.htm Disciplinare di produzione</p>

<p>Aree agricole destinate a alpeggi, pascoli o prati permanenti utilizzati per alimentare animali per la produzione di latte destinato alla trasformazione di: Bra (DOP), Castelmagno (DOP), Gorgonzola (DOP), Grana Padano (DOP), Murazzano (DOP), Raschera (DOP), Robiola di Roccaverano (DOP), Taleggio (DOP), Toma Piemontese (DOP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1 luglio 1996 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;</p> <p>regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio.</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/ita/piemontedoc/formaggi/index.htm Disciplinari di produzione</p>
<p>Aree agricole destinate a peschiere, stagni e invasi utilizzati per la produzione della "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino" (DOP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 160/2008 della Commissione del 21 febbraio 2008 recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pane di Matera (IGP), Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (DOP)];</p> <p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/ve/trina/prodottitipici/dopigp/index.htm Disciplinari di produzione</p>

<p>Aree agricole destinate alla produzione dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.)</p>	<p>decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";</p> <p>decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";</p> <p>deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2002 n. 46-5823 "D.lgs. n. 173/98, art. 8 e D.M. n. 350 del 8 settembre 1999 - Individuazione elenco aggiornato dei prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte";</p> <p>D.D. 24 aprile 2002 n. 81 "D.G.R. n. 46-5823 del 14 aprile 2002. D.lgs n. 173/98, art. 8 e D.M. n. 350 dell'8 settembre 1999 - Individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte. Schede tecniche".</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/pat/index.htm</p>
---	---	--	--

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA LIGNO-CELLULOSICA

<p>AMBITI DI INTERESSE</p>	<p>PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA</p>	<p>CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO</p>	<p>RIFERIMENTI CARTOGRAFICI</p>
<p>Foreste di protezione</p>	<p>Boschi con destinazione di protezione identificati all'interno dei Piani Forestali Territoriali di cui alla legge 10 febbraio 2009 n. 4</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>per l'individuazione preliminare delle aree boscate: http://www.regione.piemonte.it/montagna/foreste/pianifor/info.htm richiedere verifica a: politicheforestali1416@regione.piemonte.it</p>

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Are in dissesto idraulico e idrogeologico: - fascia fluviale C - esondazioni Em - Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV)	- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, "Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po"; - deliberazione della Giunta regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2-11830 del 28 luglio 2009 recante Indirizzi per l'attuazione del PAI	<i>Piccolissimi: $Pe < 200kW$</i> <i>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i>	- http://www.adbpo.it/ , http://www.regione.piemonte.it/disuw/main.php - Piano per l'assetto idrogeologico-PAI - Piani Regolatori Comunali vigenti.
Classe III indifferenziata di idoneità all'utilizzazione urbanistica	- deliberazione della Giunta regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2-11830 del 28 luglio 2009 recante Indirizzi per l'attuazione del PAI - Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96,	<i>Piccolissimi: $Pe < 200kW$</i> <i>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i>	- Piani Regolatori Comunali vigenti- "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica"

IMPIANTI A BIOMASSA - FILIERA DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Siti UNESCO - candidature in atto Core zone	d.g.r. 16 marzo 2010, n. 87-13582 "Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato" ;d.g.r. 5 luglio 2010, n. 32-287 "Integrazioni alla d.g.r. n. 83-13582 del 13.03.2010";d.d. n. 460 del 20 luglio 2010 Esclusivamente nell'ambito di strutture ed edifici esistenti.	Piccolissimi: $Pe < 200kW$ Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$	http://www.paesaggivitivinicoli.it/
Siti UNESCO - candidature in atto – buffer zone	d.g.r. 16 marzo 2010, n. 87-13582 "Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato" ;d.g.r. 5 luglio 2010, n. 32-287 "Integrazioni alla d.g.r. n. 83-13582 del 13.03.2010";d.d. n. 460 del 20 luglio 2010 In queste aree è da privilegiare l'utilizzo di strutture esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti in aree produttive già previste dai Piani Regolatori vigenti	Piccolissimi: $Pe < 200kW$ Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$	http://www.paesaggivitivinicoli.it/
Beni Paesaggistici	art. 136, "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;art. 17 e 26 del Piano Paesaggistico Regionale "Ville parchi giardini aree ed	Piccolissimi: $Pe < 200kW$ Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$	http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Tavola P2 Beni Paesaggistici (perimetrazioni di maggior dettaglio sono disponibili al sito http://151.1.141.125/sitap/index.html del MiBAC,

	<p>impianti per il loisir ed il turismo” adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975. In queste aree è da privilegiare l'utilizzo di strutture produttive esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti in aree produttive vigenti</p>		<p>nonché presso gli uffici tecnici comunali interessati).</p>
<p>“Aree tutelate per legge” Art. 142</p>	<p>d.lgs. 42/2004 art 142 “aree tutelate per legge” Artt. 13, 14, 15, 16 del Piano Paesaggistico Regionale di cui artt. 13, 15, 16 in salvaguardi In queste aree è da privilegiare l'utilizzo di strutture produttive esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti in aree produttive vigenti</p>	<p>Piccolissimi: Pe < 200kW Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW Grandi: Pe ≥ 5000 kW</p>	<p>P.P.R. Tavola P2 Beni Paesaggistici</p>
<p>Tenimenti dell’Ordine Mauriziano</p>	<p>art. 33, comma 7 – Allegato C – “Luoghi ed elementi identitari” del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 la filiera deve essere comunque limitata all’ambito aziendale (impianti in autoproduzione)</p>	<p>Piccolissimi: Pe < 200kW Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Allegato C alle Norme di Attuazione del Piano. Norme d'uso connesse alla "Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per le aree dei Tenimenti in attuazione dell'art.33 del Piano Paesaggistico e degli artt.138-140 del DLgs 42/2004. Proposta in fase istruttoria presso la Commissione...</p>
<p>Beni culturali ambientali</p>	<p>art.24 “Norme generali per i beni culturali e ambientali” lr 56/77</p>	<p>Piccolissimi: Pe < 200kW</p>	<p>Aree perimetrate nelle tavole di PRGC vigenti</p>

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Aree naturali protette nonché Siti di importanza comunitaria nell'ambito della Rete Natura 2000</p> <p>SIC – ZPS</p>	<p>direttiva 1992/43/CEE del 21 maggio 1992; direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009; r.d.l. 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (Costituzione di un "Parco nazionale" presso il gruppo del "Gran Paradiso" nelle Alpi Graie); d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); d.m. 2 marzo 1992 (Istituzione del Parco nazionale della Val Grande); l.r. 22 marzo 1990 (Nuove norme in materia di aree protette); l.r. 22 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); leggi istitutive delle singole aree protette.</p>	<p><i>Piccolissimi: $Pe < 200kW$</i> <i>Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 kW$</i> <i>Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$</i> <i>Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm</p> <p>http://gis.csi.it/parchi/dati/htm</p>

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Comuni inseriti nella "Zona di Piano" individuata dal Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell'Aria	DGR 14-7623 dell'11 luglio 2002. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, così come aggiornata dalla d.g.r. 28 giugno 2004, n. 19-12878	Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 \text{ kW}$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 \text{ kW}$ Grandi: $Pe \geq 5000 \text{ kW}$ Impianti che <u>non</u> rispettano uno o più dei seguenti requisiti: a) valore di PES(*) > 20% b) valore di LT(**) > 0,2	http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag02.htm
Comuni inseriti nella "Zona di mantenimento" individuata dal Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell'Aria	DGR 14-7623 dell'11 luglio 2002. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, così come aggiornata dalla d.g.r. 28 giugno 2004, n. 19-12878	Piccoli: $200 \leq Pe < 1000 \text{ kW}$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 \text{ kW}$ Grandi: $Pe \geq 5000 \text{ kW}$ Impianti che <u>non</u> rispettano uno o più dei seguenti requisiti: c) valore di PES(*) > 10% d) Valore di LT(**) > 0,15	http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag02.htm

* PES = risparmio di energia primaria, così come definito nell'Allegato III al d.lgs. n. 20/2007 come modificato dal D.M. 4 agosto 2011. Il valore di PES deve essere calcolato utilizzando i criteri indicati nell'Allegato II al sopracitato decreto ministeriale e secondo i parametri definiti negli allegati IV, V, VI allo stesso.

(**) LT = Limite termico così come definito nella Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n° 42/02 del 19 marzo 2002.

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Aree agricole destinate alla produzione di vini D.O.C.G. e D.O.C.</p>	<p>decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88); Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, articoli 20 e 32.</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/viticoltura/politiche/elenco.htm Disciplinari di produzione</p>
<p>Aree agricole destinate alla produzione di "Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte" (IGP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; regolamento (CE) n. 464/2004 della Commissione del 12 marzo 2004 che modifica alcuni elementi del disciplinare relativo alla denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche [Nocciola del Piemonte (IGP)].</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/dopigp/index.htm Disciplinare di produzione</p>
<p>Aree agricole destinate alla produzione di "Castagna Cuneo" (IGP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; regolamento (CE) n. 1050/2007 della Commissione del 12 settembre 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mejillón de Galicia o Mexillón de Galicia (DOP) — Café de Colombia (IGP) — Castagna Cuneo (IGP) — Asparago Bianco di Bassano (DOP)].</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/dopigp/index.htm Disciplinare di produzione</p>

<p>Aree agricole destinate alla produzione di "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" (DOP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione del 21 agosto 2007 recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pimentón de la Vera (DOP) — Karlovarský suchar (IGP) — Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)].</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/dopigp/index.htm Disciplinare di produzione</p>
<p>Aree agricole destinate alla produzione di "Marrone della Valle di Susa" (IGP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; regolamento (CE) n. 987/2010 della Commissione del 3 novembre 2010 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marrone della Valle di Susa (IGP)].</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/dopigp/index.htm Disciplinare di produzione</p>
<p>Aree agricole destinate alla produzione di "Fagiolo Cuneo" (IGP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; regolamento di esecuzione (UE) n. 483/2011 della Commissione del 18 maggio 2011 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fagiolo Cuneo (IGP)].</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/dopigp/index.htm Disciplinare di produzione</p>

<p>Aree agricole destinate a alpeggi, pascoli o prati permanenti utilizzati per alimentare animali per la produzione di latte destinato alla trasformazione di: Bra (DOP), Castelmagno (DOP), Gorgonzola (DOP), Grana Padano (DOP), Murazzano (DOP), Raschera (DOP), Robiola di Roccaverano (DOP), Taleggio (DOP), Toma Piemontese (DOP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1 luglio 1996 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;</p> <p>Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio.</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/ita/piemontedoc/formaggi/index.htm Disciplinari di produzione</p>
<p>Aree agricole destinate a peschiere, stagni e invasi utilizzati per la produzione della "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino" (DOP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 160/2008 della Commissione del 21 febbraio 2008 recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pane di Matera (IGP), Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (DOP)];</p> <p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/ve/trina/prodottitipici/dopigp/index.htm Disciplinari di produzione</p>

<p>Aree agricole destinate alla produzione dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.)</p>	<p>decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";</p> <p>decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";</p> <p>deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2002 n. 46-5823 "D.lgs. n. 173/98, art. 8 e D.M. n. 350 del 8 settembre 1999 - Individuazione elenco aggiornato dei prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte";</p> <p>D.D. 24 aprile 2002 n. 81 "D.G.R. n. 46-5823 del 14 aprile 2002. D.lgs n. 173/98, art. 8 e D.M. n. 350 dell'8 settembre 1999 - Individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte. Schede tecniche".</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/pat/index.htm</p>
---	---	--	--

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI

<p>AMBITI DI INTERESSE</p>	<p>PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA</p>	<p>CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO</p>	<p>RIFERIMENTI CARTOGRAFICI</p>
<p>Foreste di protezione</p>	<p>Boschi con destinazione di protezione identificati all'interno dei Piani Forestali Territoriali di cui alla legge 10 febbraio 2009 n. 4</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>per l'individuazione preliminare delle aree boscate: http://www.regione.piemonte.it/montagna/foreste/pianifor/info.htm richiedere verifica a: politicheforestali1416@regione.piemonte.it</p>

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Aree in dissesto idraulico e idrogeologico: - fascia fluviale C - esondazioni Em - Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV)	- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, "Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po"; - deliberazione della Giunta regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2-11830 del 28 luglio 2009 recante Indirizzi per l'attuazione del PAI	<i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	- http://www.adbpo.it/ , http://www.regione.piemonte.it/disuw/main.php - Piano per l'assetto idrogeologico-PAI - Piani Regolatori Comunali vigenti.
Classe III indifferenziata di idoneità all'utilizzazione urbanistica	- deliberazione della Giunta regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2-11830 del 28 luglio 2009 recante Indirizzi per l'attuazione del PAI - Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96,	<i>Piccolissimi: Pe < 200kW</i> <i>Piccoli: 200 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	- Piani Regolatori Comunali vigenti- "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica"

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA DEL BIOGAS

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Siti UNESCO - candidature in atto Core zone	d.g.r. 16 marzo 2010, n. 87-13582 "Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato" ;d.g.r. 5 luglio 2010, n. 32-287 "Integrazioni alla d.g.r. n. 83-13582 del 13.03.2010";d.d. n. 460 del 20 luglio 2010 Esclusivamente nell'ambito di strutture ed edifici esistenti.	<i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i>	http://www.paesaggivitivinicoli.it/
Siti UNESCO -	d.g.r. 16 marzo 2010, n. 87-13582	<i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i>	http://www.paesaggivitivinicoli.it/

candidature in atto – buffer zone	<p>“Determinazioni in merito al Progetto di candidatura UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato” ;d.g.r. 5 luglio 2010, n. 32-287 “Integrazioni alla d.g.r. n. 83-13582 del 13.03.2010”;d.d. n. 460 del 20 luglio 2010</p> <p>In queste aree è da privilegiare l'utilizzo di strutture esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti in aree produttive già previste dai Piani Regolatori vigenti</p>	<p>Piccoli: $250 \leq Pe < 1000 \text{ kW}$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 \text{ kW}$ Grandi: $Pe \geq 5000 \text{ kW}$</p>	
Beni paesaggistici	<p>art. 136, “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;artt. 17 e 26 del Piano Paesaggistico Regionale “Ville parchi giardini aree ed impianti per il loisir ed il turismo” adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975.</p> <p>In queste aree è da privilegiare l'utilizzo di strutture produttive esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti in aree produttive vigenti</p>	<p>Piccolissimi: $Pe < 250 \text{ kW}$ Piccoli: $250 \leq Pe < 1000 \text{ kW}$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 \text{ kW}$ Grandi: $Pe \geq 5000 \text{ kW}$</p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Tavola P2 Beni Paesaggistici (perimetrazioni di maggior dettaglio sono disponibili al sito http://151.1.141.125/sitap/index.html del MiBAC, nonché presso gli uffici tecnici comunali interessati).</p>
“Aree tutelate per legge” Art. 142	<p>d.lgs. 42/2004 art 142 “aree tutelate per legge” Artt. 13, 14, 15, 16 del Piano Paesaggistico Regionale di cui artt. 13, 15, 16 in salvaguardi</p> <p>In queste aree è da privilegiare l'utilizzo di strutture produttive esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti in aree produttive vigenti</p>	<p>Piccolissimi: $Pe < 250 \text{ kW}$ Piccoli: $250 \leq Pe < 1000 \text{ kW}$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 \text{ kW}$ Grandi: $Pe \geq 5000 \text{ kW}$</p>	<p>P.P.R. Tavola P2 Beni Paesaggistici</p>
Tenimenti dell’Ordine Mauriziano	<p>art. 33, comma 7 – Allegato C – “Luoghi ed elementi identitari” del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975</p> <p>la filiera deve essere comunque limitata all’ambito aziendale (impianti in autoproduzione)</p>	<p>Piccolissimi: $Pe < 250 \text{ kW}$ Piccoli: $250 \leq Pe < 1000 \text{ kW}$</p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/paesaggio/ppr.htm P.P.R. Allegato C alle Norme di Attuazione del Piano. Norme d'uso connesse alla "Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per le aree dei Tenimenti in attuazione dell'art.33 del Piano Paesaggistico e degli artt.138-140 del DLgs 42/2004. Proposta in fase istruttoria presso la Commissione...</p>
Beni culturali ambientali	<p>art.24 “Norme generali per i beni culturali e ambientali” lr 56/77</p>	<p>Piccolissimi: $Pe < 250 \text{ kW}$</p>	<p>Aree perimetrate nelle tavole di PRGC vigenti</p>

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA DEL BIOGAS

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Aree naturali protette nonché Siti di importanza comunitaria nell'ambito della Rete Natura 2000 SIC – ZPS</p>	<p>direttiva 1992/43/CEE del 21 maggio 1992; direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009; r.d.l. 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (Costituzione di un "Parco nazionale" presso il gruppo del "Gran Paradiso" nelle Alpi Graie); d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); d.m. 2 marzo 1992 (Istituzione del Parco nazionale della Val Grande); l.r. 22 marzo 1990 (Nuove norme in materia di aree protette); l.r. 22 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); leggi istitutive delle singole aree protette.</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm http://gis.csi.it/parchi/dati/htm</p>

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Sottobacini (Aree) a criticità idrica "alta"	Piano di Tutela delle Acque. DCR 117-10731 del 13 marzo 2007.	<p>Piccolissimi: $Pe < 250kW$ Piccoli: $250 \leq Pe < 1000 kW$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</p> Impianti alimentati con biomasse provenienti da colture irrigue prodotte nell'area interessata.	<p>http://regione.piemonte.it/acqua/pianoditute/ela/tutela/htm Rappresentazione cartografica dei dati contenuti nelle monografie cartografiche del PTA. http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/dwd/documentazione/2009/testointegrato.pdf (fig. 2, pag. 107)</p>
Comuni inseriti nella "Zona di Piano" individuata dal Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell'Aria	DGR 14-7623 dell'11 luglio 2002. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, così come aggiornata dalla d.g.r. 28 giugno 2004, n. 19-12878	<p>Piccoli: $250 \leq Pe < 1000 kW$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</p> Impianti che <u>non</u> rispettano uno o più dei seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> valore di PES(*)>10% vasche di stoccaggio dei prodotti in ingresso (ad es. liquami zootecnici) e in uscita (ad esempio digestato) dotate di idonea copertura e recupero dei gas emessi; distribuzione del digestato mediante interrimento. 	<p>http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag02.htm</p>
Comuni inseriti nella "Zona di mantenimento" individuata dal Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell'Aria	DGR 14-7623 dell'11 luglio 2002. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, così come aggiornata dalla d.g.r. 28 giugno 2004, n. 19-12878	<p>Piccoli: $250 \leq Pe < 1000 kW$ Medi: $1000 \leq Pe < 5000 kW$ Grandi: $Pe \geq 5000 kW$</p> Impianti che <u>non</u> rispettano uno o più dei seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> valore di PES(*)>0 % Valore di LT(**)>0,15 vasche di stoccaggio dei prodotti in ingresso (ad es. liquami zootecnici) e in uscita (ad esempio digestato) dotate di idonea copertura e recupero dei gas emessi; 	<p>http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano/piano_ag02.htm</p>

* PES = risparmio di energia primaria, così come definito nell'Allegato III al d.lgs. n. 20/2007 come modificato dal D.M. 4 agosto 2011. Il valore di PES deve essere calcolato utilizzando i criteri indicati nell'Allegato II al sopracitato decreto ministeriale e secondo i parametri definiti negli allegati IV, V, VI allo stesso.

(**) LT = Limite termico così come definito nella Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n° 42/02 del 19 marzo 2002.

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA DEL BIOGAS

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
<p>Aree agricole destinate alla produzione di vini D.O.C.G. e D.O.C.</p>	<p>decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88); Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, articoli 20 e 32.</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vicoltura/politiche/elenco.htm Disciplinari di produzione</p>
<p>Aree agricole destinate alla produzione di "Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte" (IGP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; regolamento (CE) n. 464/2004 della Commissione del 12 marzo 2004 che modifica alcuni elementi del disciplinare relativo alla denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche [Nocciola del Piemonte (IGP)].</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vevina/prodottitipici/dopigp/index.htm Disciplinare di produzione</p>

<p>Aree agricole destinate alla produzione di "Castagna Cuneo" (IGP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; regolamento (CE) n. 1050/2007 della Commissione del 12 settembre 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mejillón de Galicia o Mexillón de Galicia (DOP) — Café de Colombia (IGP) — Castagna Cuneo (IGP) — Asparago Bianco di Bassano (DOP)].</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/dopigp/index.htm Disciplinare di produzione</p>
<p>Aree agricole destinate alla produzione di "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" (DOP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione del 21 agosto 2007 recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pimentón de la Vera (DOP) — Karlovarský suchar (IGP) — Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)].</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/dopigp/index.htm Disciplinare di produzione</p>
<p>Aree agricole destinate alla produzione di "Marrone della Val di Susa" (IGP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; regolamento (CE) n. 987/2010 della Commissione del 3 novembre 2010 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marrone della Valle di Susa (IGP)].</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/dopigp/index.htm Disciplinare di produzione</p>

<p>Aree agricole destinate alla produzione di "Fagiolo Cuneo" (IGP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; regolamento di esecuzione (UE) n. 483/2011 della Commissione del 18 maggio 2011 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fagiolo Cuneo (IGP)].</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/dopigp/index.htm Disciplinare di produzione</p>
<p>Aree agricole destinate a alpeggi, pascoli o prati permanenti utilizzati per alimentare animali per la produzione di latte destinato alla trasformazione di: Bra (DOP), Castelmagno (DOP), Gorgonzola (DOP), Grana Padano (DOP), Murazzano (DOP), Raschera (DOP), Robiola di Roccaverano (DOP) Taleggio (DOP), Toma Piemontese (DOP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1 luglio 1996 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio.</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/ita/piemontedoc/formaggi/index.htm Disciplinari di produzione</p>

<p>Aree agricole destinate a peschiere, stagni e invasi utilizzati per la produzione della "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino" (DOP)</p>	<p>regolamento (CE) n. 160/2008 della Commissione del 21 febbraio 2008 recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pane di Matera (IGP), Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (DOP)];</p> <p>regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/dopigp/index.htm</p> <p>Disciplinari di produzione</p>
<p>Aree agricole destinate alla produzione dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.)</p>	<p>decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";</p> <p>decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";</p> <p>deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2002 n. 46-5823 "D.lgs. n. 173/98, art. 8 e D.M. n. 350 del 8 settembre 1999 - Individuazione elenco aggiornato dei prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte";</p> <p>D.D. 24 aprile 2002 n. 81 "D.G.R. n. 46-5823 del 14 aprile 2002. D.lgs n. 173/98, art. 8 e D.M. n. 350 dell'8 settembre 1999 - Individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte. Schede tecniche".</p>	<p><i>Piccolissimi: Pe < 250kW</i> <i>Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW</i> <i>Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW</i> <i>Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i></p>	<p>http://www.regione.piemonte.it/agri/vertrina/prodottitipici/pat/index.htm</p>

IMPIANTI A BIOMASSA – FILIERA DEL BIOGAS

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Foreste di protezione	Boschi con destinazione di protezione identificati all'interno dei Piani Forestali Territoriali di cui alla legge 10 febbraio 2009 n. 4	<i>Piccolissimi: Pe < 250kW Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 Kw Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	per l'individuazione preliminare delle aree boscate: http://www.regione.piemonte.it/montagna/foreste/pianifor/info.htm richiedere verifica a: politicheforestali1416@regione.piemonte.it

AMBITI DI INTERESSE	PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI TUTELA E CRITERI DI SALVAGUARDIA	CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Aree in dissesto idraulico e idrogeologico: - fascia fluviale C - esondazioni Em - Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV)	- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, "Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po"; - deliberazione della Giunta regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2-11830 del 28 luglio 2009 recante Indirizzi per l'attuazione del PAI	<i>Piccolissimi: Pe < 250kW Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	- http://www.adbpo.it/ , http://www.regione.piemonte.it/disuw/main.php - Piano per l'assetto idrogeologico-PAI - Piani Regolatori Comunali vigenti.
Classe III indifferenziata di idoneità all'utilizzazione urbanistica	- deliberazione della Giunta regionale n. 45-6656 del 15 luglio 2002, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 2-11830 del 28 luglio 2009 recante Indirizzi per l'attuazione del PAI - Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96,	<i>Piccolissimi: Pe < 250kW Piccoli: 250 ≤ Pe < 1000 kW Medi: 1000 ≤ Pe < 5000 kW Grandi: Pe ≥ 5000 kW</i>	- Piani Regolatori Comunali vigenti- "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica"